

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**



**COMPENDIO NORMATIVO IN MATERIA  
DI CONGEDI, LICENZE E PERMESSI**

**n. C-14**

**2004**

---

Nota: questa pagina è il retro della pagina frontespizio.



***Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri***  
***SM – Ufficio Legislazione***

Approvo la presente pubblicazione n. **C-14** “***Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi***”, edizione 2004.

*Roma, 25 giugno 2004*

**IL COMANDANTE GENERALE**  
**(Gen. C.A. Luciano Gottardo)**

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Luciano Gottardo".

---

Nota: questa pagina è il retro della pagina Approvazione.

## **A V V E R T E N Z E**

**LA PRESENTE PUBBLICAZIONE E' STATA DIRAMATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LISTA N. 5 DELLA PUB. N. N-21 "NORME PER L'APPRONTAMENTO, LA STAMPA, LA DISTRIBUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI MILITARI DELL'ARMA" Ed. 2003.**

---

Nota: questa pagina è il retro della pagina Avvertenze.

## REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

<b>1</b>	
<b>2</b>	
<b>3</b>	
<b>4</b>	
<b>5</b>	
<b>6</b>	
<b>7</b>	
<b>8</b>	
<b>9</b>	
<b>10</b>	

<b>11</b>	
<b>12</b>	
<b>13</b>	
<b>14</b>	
<b>15</b>	
<b>16</b>	
<b>17</b>	
<b>18</b>	
<b>19</b>	
<b>20</b>	
<b>21</b>	

<b>22</b>	
<b>23</b>	
<b>24</b>	
<b>25</b>	
<b>26</b>	
<b>27</b>	
<b>28</b>	
<b>29</b>	
<b>30</b>	

---

Nota: questa pagina è il retro della pagina Aggiunte e Varianti.

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	pag.	1
<b>PARTE PRIMA</b>		
<b>DISPOSIZIONI PER TUTTO IL PERSONALE, AD ESCLUSIONE DEI CARABINIERI AUSILIARI IN FERMA DI LEVA OBBLIGATORIA E BIENNALE</b> .....	“	3
<b>TITOLO I</b>		
<b>LICENZE</b> .....	“	5
<b>CAPITOLO I</b>		
<b>NORME GENERALI SULLA LICENZA</b> .....	“	5
1. Natura del beneficio.....	“	5
2. Lettera di licenza.....	“	6
3. Principali doveri del militare in licenza.....	“	6
4. Comunicazioni con i militari in licenza.....	“	7
5. Concessione della licenza per l'estero.....	“	7
6. Proroga alla licenza.....	“	8
<b>CAPITOLO II</b>		
<b>LICENZA ORDINARIA</b> .....	“	9
1. Generalità.....	“	9
2. Giorni di licenza spettanti.....	“	10
3. Individuazione dei giorni festivi non computabili.....	“	12
4. Giornate di riposo per recupero festività soppresse.....	“	13
5. Autorità competente a concedere la licenza.....	“	14
6. Licenza non fruita nel corso dell'anno.....	“	14
7. Revoca della licenza concessa.....	“	14
8. Richiamo in servizio dalla licenza .....	“	14
9. Pianificazione della fruizione della licenza.....	“	15
10. Sospensione della licenza .....	“	15

11. Assenze per infermità.....	pag.	16
12. Licenza per il personale in servizio all'estero.....	“	16
13. Pagamento sostitutivo della licenza .....	“	17
14. Riposo settimanale.....	“	17

### **CAPITOLO III**

<b>LICENZA STRAORDINARIA.....</b>	“	18
1. Generalità.....	“	18
2. Autorità competente a concedere la licenza .....	“	18
3. Sospensione della licenza.....	“	19
4. Tipologie.....	“	19

### **CAPITOLO IV**

<b>LICENZE STRAORDINARIE COMPUTABILI NEL LIMITE MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI.....</b>	“	21
1. Generalità.....	“	21
2. Licenza per gravi motivi .....	“	21
3. Licenza di convalida.....	“	23
4. Licenza per matrimonio.....	“	27
5. Licenza per esami.....	“	27
6. Licenza per cure termali.....	“	29
7. Licenza per aggiornamento scientifico .....	“	30
8. Licenza per concorsi banditi dalla pubblica amministrazione per l'accesso ad altre carriere.....	“	30
9. Licenza per congedo parentale.....	“	30

### **CAPITOLO V**

<b>LICENZE STRAORDINARIE NON COMPUTABILI NEL LIMITE MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI.....</b>	“	31
1. Generalità.....	“	31
2. Licenza speciale di trasferimento.....	“	31
3. Licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.....	“	32
4. Licenza per campagna elettorale.....	“	33
5. Licenza per motivi di studio.....	“	34
6. Licenza per frequenza corsi per scuola di specializzazione per ufficiali medici.....	“	35
7. Licenza per donazione di organi.....	“	35

8. Licenza per soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali.....	pag.	36
9. Licenza per congedo parentale.....	“	36
10. Licenza per adozione o affidamento preadottivo.....	“	37
11. Licenza per malattia del figlio.....	“	37
12. Licenza per gravidanza.....	“	37

## **TITOLO II**

<b>TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'.</b>	“	38
---	---	----

### **CAPITOLO VI**

<b>CONGEDO DI MATERNITA' .....</b>	“	38
1. Stato di gravidanza.....	“	38
2. Natura del beneficio.....	“	40
3. Modalità procedurali.....	“	41
4. Permessi retribuiti.....	“	41
5. Congedo di maternità per adozione e affidamento preadottivo.....	“	41
6. Licenza straordinaria per adozione e affidamento preadottivo.....	“	42
7. Trattamento economico.....	“	42

### **CAPITOLO VII**

<b>CONGEDO DI PATERNITA' .....</b>	“	44
1. Natura del beneficio.....	“	44
2. Congedo di paternità per adozione ed affidamento preadottivo.....	“	44
3. Licenza straordinaria per adozione o affidamento preadottivo.....	“	45
4. Trattamento economico .....	“	45

### **CAPITOLO VIII**

<b>LICENZA PER CONGEDO PARENTALE.....</b>	“	46
1. Natura del beneficio.....	“	46
2. Modalità procedurali.....	“	47
3. Documentazione.....	“	47
4. Trattamento economico.....	“	48

### **CAPITOLO IX**

<b>LICENZA PER MALATTIA DEL FIGLIO .....</b>	“	52
1. Natura del beneficio.....	“	52

2. Modalità procedurali e documentazione .....	pag.	52
3. Trattamento economico.....	“	54

## **CAPITOLO X**

<b>RIPOSI GIORNALIERI DELLA MADRE E DEL PADRE.....</b>	“	56
1. Natura del beneficio.....	“	56
2. Modalità procedurali e documentazione .....	“	57
3. Trattamento economico.....	“	58

## **CAPITOLO XI**

<b>PERMESSI E CONGEDI PER ASSISTERE SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP .....</b>	“	59
1. Soggetti portatori di handicap in situazione di gravità.....	“	59
2. Accertamento della situazione di gravità.....	“	59
3. Genitori ed affidatari di minore di età inferiore a tre anni portatore di handicap in situazione di gravità.....	“	59
4. Genitori ed affidatari di minore di età compresa tra tre e diciotto anni portatore di handicap in situazione di gravità.....	“	60
5. Genitori ed affidatari di maggiorenne portatore di handicap in situazione di gravità.....	“	61
6. Permesso mensile per parenti o affini di portatori di handicap in situazione di gravità.....	“	62
7. Continuità ed esclusività dell’assistenza.....	“	62
8. Congedo per genitori, fratelli e sorelle di portatori di handicap in situazione di gravità .....	“	64
9. Modalità procedurali e documentazione.....	“	65
10. Trattamento economico.....	“	66

## **TITOLO III**

<b>ELEVAZIONE CULTURALE.....</b>	“	69
----------------------------------	---	----

## **CAPITOLO XII**

<b>DIRITTO ALLO STUDIO .....</b>	“	69
1. Natura del beneficio.....	“	69
2. Modalità di concessione e di fruizione.....	“	70
3. Sede dei corsi.....	“	72

## CAPITOLO XIII

<b>CONGEDO PER LA FORMAZIONE.....</b>	pag.	73
1. Natura del beneficio .....	“	73
2. Modalità di concessione .....	“	73
3. Interruzione del congedo.....	“	74
4. Posizione del militare.....	“	74
5. Procedure amministrative.....	“	75

## TITOLO IV

<b>PERMESSI E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI.....</b>	“	76
---	---	----

## CAPITOLO XIV

<b>PERMESSI RETRIBUITI.....</b>	“	76
1. Natura del beneficio.....	“	76
2. Modalità procedurali e documentazione.....	“	76

## CAPITOLO XV

<b>CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI.....</b>	“	78
1. Natura del beneficio.....	“	78
2. Modalità procedurali.....	“	79
3. Documentazione.....	“	80

## TITOLO V

<b>PERMESSI VARI.....</b>	“	82
---------------------------	---	----

## CAPITOLO XVI

<b>ALTRI PERMESSI, RIPOSI E BENEFICI.....</b>	“	82
1. Permessi per esercizio del mandato elettorale .....	“	82
2. Permessi brevi.....	“	84
3. Riposo per donatori di sangue ed emocomponenti.....	“	84
4. Partecipazione ai riti religiosi.....	“	86
5. Benefici per il personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica.....	“	86

## PARTE SECONDA

<b>DISPOSIZIONI PER I CARABINIERI AUSILIARI IN FERMA DI LEVA OBBLIGATORIA E BIENNALE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI RICHIAMATI .....</b>	pag.	89
<b>TITOLO VI</b>		
<b>LICENZE.....</b>	“	91
<b>CAPITOLO XVII</b>		
<b>NORME GENERALI SULLA LICENZA.....</b>	“	91
1. Natura del beneficio.....	“	91
2. Lettera di licenza.....	“	91
3. Principali doveri del militare in licenza.....	“	92
4. Comunicazioni con i militari in licenza.....	“	93
5. Concessione della licenza per l'estero.....	“	93
6. Proroga alla licenza.....	“	93
7. Spese di viaggio per recarsi in licenza.....	“	94
<b>CAPITOLO XVIII</b>		
<b>LICENZA ORDINARIA.....</b>	“	95
1. Generalità.....	“	95
2. Individuazione dei giorni festivi non computabili.....	“	96
3. Attribuzione e computo dei giorni di viaggio.....	“	97
4. Interruzione della licenza ordinaria.....	“	98
5. Riposo medico domiciliare.....	“	98
6. Pianificazione della fruizione della licenza ordinaria.....	“	99
7. Riposo settimanale.....	“	99
<b>CAPITOLO XIX</b>		
<b>LICENZA BREVE.....</b>	“	100
1. Generalità.....	“	100
<b>CAPITOLO XX</b>		

<b>LICENZA STRAORDINARIA</b> .....	pag.	102
1. Generalità.....	“	102
2. Autorità competente a concedere la licenza .....	“	102
3. Licenza per eccezionali motivi di carattere privato .....	“	103
4. Licenza per imminente pericolo di vita o per morte di un familiare .....	“	103
5. Licenza per matrimonio.....	“	103
6. Licenza di convalidazione.....	“	104
7. Licenza per esami .....	“	108
8. Licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.....	“	110
9. Licenza per cure termali.....	“	111
 <b>CAPITOLO XXI</b>		
<b>LICENZA SPECIALE</b> .....	“	113
1. Generalità.....	“	113
2. Autorità competente a concedere la licenza .....	“	113
3. Licenza di trasferimento.....	“	113
4. Licenza per campagna elettorale.....	“	115
5. Licenza per recupero festività soppresse.....	“	116
6. Licenza per pellegrinaggio a Lourdes.....	“	116
7. Licenza agonistica.....	“	117
8. Licenza illimitata in attesa di congedo.....	“	117
9. Licenza di determinazione ministeriale.....	“	118
 <b>TITOLO VII</b>		
<b>PERMESSI VARI</b> .....	“	119
 <b>CAPITOLO XXII</b>		
<b>ALTRI PERMESSI, RIPOSI E BENEFICI</b> .....	“	119
1. Permessi per esercizio del mandato elettorale.....	“	119
2. Riposo per donatori di sangue ed emocomponenti.....	“	120
3. Partecipazione ai riti religiosi.....	“	122
4. Benefici per il personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica.....	“	122

## **PREMESSA**

La presente pubblicazione ha lo scopo di riunire ed armonizzare, in un unico ed agile strumento di consultazione, tutte le disposizioni normative ed applicative in materia di congedi, licenze e permessi del personale, perseguendo l'obiettivo di rendere agevole la lettura ed esauriente la trattazione, attraverso un quadro sistematico, completo ed aggiornato delle tematiche esposte.

In tale ottica, sono state raccolte le norme che disciplinano in modo specifico le seguenti materie: licenze, congedi di maternità, di paternità e parentali, permessi e congedi per assistenza a portatori di handicap, permessi per il diritto allo studio, congedo per la formazione, permessi e congedi per eventi e cause particolari, permessi per esercizio del mandato elettorale, permessi brevi, riposo per donatori di sangue, permessi per la partecipazione ai riti religiosi.

Al riguardo, per agevolare la consultazione degli argomenti, suddivisi per aree tematiche, e per semplificare l'applicazione delle disposizioni, il compendio è articolato in due parti, di cui la:

- prima riguarda tutto il personale in servizio permanente, in congedo ed in ferma volontaria;
- seconda interessa solo i carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria e biennale, ad esclusione di quelli richiamati, ai quali si estendono le disposizioni della prima parte.

---

Nota: questa pagina è il retro della pagina Premessa.

**PARTE PRIMA**

**DISPOSIZIONI PER TUTTO IL PERSONALE,**  
**AD ESCLUSIONE DEI CARABINIERI AUSILIARI**  
**IN FERMA DI LEVA OBBLIGATORIA E BIENNALE**

---

Nota: questa pagina è il retro del titolo della PARTE PRIMA.

# TITOLO I

## LICENZE

### CAPITOLO I

#### NORME GENERALI SULLA LICENZA

##### **1. NATURA DEL BENEFICIO**

La licenza<sup>1</sup>:

- a. è la facoltà riconosciuta al militare di allontanarsi per oltre 24 ore dal Reparto cui appartiene;
- b. lascia il militare libero da ogni servizio;
- c. è sospesa o interrotta:
  - (1) all'ordine di mobilitazione;
  - (2) per eccezionali motivi di servizio;
  - (3) per ordine del Ministero della Difesa;
  - (4) per diffuse malattie infettive, limitatamente alle zone colpite;
- d. è subordinata alle esigenze del servizio, ad eccezione di quella di convalescenza e per gravi motivi, riconducibili ad infermità o malattia e ad imminente pericolo di vita o morte:
  - (1) del coniuge;
  - (2) dei genitori;
  - (3) dei figli;
  - (4) dei fratelli e delle sorelle;
  - (5) dei suoceri;
  - (6) del tutore, del suo coniuge e dei suoi figli;
  - (7) del patrigno, della matrigna e dei figli di questi.

---

<sup>1</sup> Articoli 1, 3 e 4, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

## **2. LETTERA DI LICENZA**

- a. L'autorità che concede il beneficio:
  - (1) rilascia al militare la lettera di licenza<sup>2</sup>, che ne comprova la regolare posizione;
  - (2) dà corso ai provvedimenti amministrativi ad esso connessi.
- b. Il Reparto di appartenenza del militare trasferito deve segnalare a quello di nuova assegnazione:
  - (1) tutte le licenze fruita dal militare durante l'anno in corso;
  - (2) la licenza ordinaria non fruita durante l'anno precedente, per motivi di servizio o di natura personale<sup>3</sup> o perché in aspettativa o in licenza straordinaria di convalescenza per infermità.
- c. Il militare ha l'obbligo di esibire, su richiesta, la lettera di licenza:
  - (1) alle Superiori Autorità militari;
  - (2) alle ronde, quando il capo ronda sia di grado uguale o superiore;
  - (3) in viaggio al personale delle ferrovie.
- d. In caso di smarrimento della lettera di licenza, il militare deve denunciarne l'accaduto al locale Comando Stazione Carabinieri, che fornirà un duplicato del documento, dandone avviso al Comando che ha rilasciato l'originale. Qualora lo smarrimento avvenga durante il viaggio, il militare deve informare anche gli agenti di pubblica sicurezza in servizio sul treno ed il personale ferroviario.

## **3. PRINCIPALI DOVERI DEL MILITARE IN LICENZA**

Il militare in licenza:

- a. in territorio nazionale<sup>4</sup>:
  - (1) può indossare l'abito civile. Se indossa l'uniforme deve attenersi alle norme vigenti per i militari di sede nella località ove fruita della licenza;
  - (2) anche se in abito civile, ed in specie all'estero, deve serbare sempre contegno esemplare;

---

<sup>2</sup> Articolo 6 e allegato 4, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>3</sup> Articolo 55, comma 1, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>4</sup> Capo III, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

- (3) può recarsi in località diversa da quella indicata sulla lettera di licenza, purché si tenga in condizioni di essere facilmente reperibile;
  - (4) che, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate, non rientra dalla licenza alla data stabilita, incorre nelle sanzioni disciplinari, amministrative e penali, previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
  - (5) quando si siano determinate nella Nazione circostanze tali da mettere in grave pericolo vite umane o da turbare l'ordine pubblico, ha il dovere di rientrare immediatamente al proprio Reparto;
  - (6) all'ordine di mobilitazione, ha l'obbligo di rientrare immediatamente al proprio Reparto, senza speciali ordini;
- b. all'estero non può, di massima, indossare l'uniforme. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dall'Autorità che concede la licenza, sentita la Rappresentanza militare italiana nel Paese estero interessato, qualora il militare sia invitato a partecipare a raduni, manifestazioni o cerimonie per i quali l'Autorità invitante abbia espresso il gradimento della partecipazione in uniforme<sup>5</sup>.

#### **4. COMUNICAZIONI CON I MILITARI IN LICENZA**

- a. L'Autorità militare deve inviare le comunicazioni di servizio al proprio dipendente in licenza nel territorio nazionale, tramite il Comando Stazione Carabinieri della località in cui il militare fruisce della licenza<sup>6</sup>.
- b. Il militare in licenza in territorio nazionale corrisponde direttamente con l'Autorità militare dalla quale dipende.

#### **5. CONCESSIONE DELLA LICENZA PER L'ESTERO**

- a. Le modalità procedurali sono disciplinate da specifiche disposizioni emanate a livello interforze<sup>7</sup>.
- b. Con il militare in licenza all'estero l'Autorità militare corrisponde tramite l'Addetto militare o, in mancanza di questi, tramite l'Autorità diplomatica o consolare<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Articolo 21, Regolamento per la disciplina delle uniformi (SMD-G-010).

<sup>6</sup> Vedasi nota 4.

<sup>7</sup> Vedasi circolari n. 15/2-Sic. "R" in data 16 marzo 1999, n. 15/6- Sic. in data 29 aprile 1999 e n. 15/2-2-1999-Sic. "R" in data 29 marzo 2001 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - II Reparto - SM - Segreteria NATO - UEO.

- c. Il militare in licenza all'estero corrisponde con l'Autorità militare dalla quale dipende, tramite l'Addetto militare ed, in mancanza di questi, tramite l'Autorità diplomatica e consolare.

## **6. PROROGA ALLA LICENZA**

- a. La proroga alla licenza può essere richiesta solo se giustificata da particolari importanti motivi di carattere privato<sup>9</sup>.
- b. La richiesta di proroga deve essere documentata ed inoltrata direttamente al Reparto di appartenenza, anche tramite il locale Comando Stazione Carabinieri.
- c. La proroga deve essere sempre autorizzata dall'Autorità che ha concesso la licenza.

---

<sup>8</sup> Articolo 23, “Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica”.

<sup>9</sup> Capo XII, “Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica”.

## CAPITOLO II

### LICENZA ORDINARIA

#### 1. GENERALITA'

- a. Il personale ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuita.
- b. La licenza ordinaria<sup>10</sup>:
  - (1) è un diritto irrinunciabile;
  - (2) è rilasciata per consentire un adeguato periodo di riposo, nell'interesse del militare e dell'Amministrazione;
  - (3) è riferita all'anno solare;
  - (4) va computata dal 1° gennaio di ogni anno;
  - (5) decorre dal giorno successivo a quello della data di rilascio;
  - (6) è calcolata in giorni interi;
  - (7) è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a due giorni<sup>11</sup>;
  - (8) è cumulabile, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio, con:
    - (a) tutti gli altri tipi di licenza, ad eccezione di quella straordinaria :
      - di convalescenza;
      - per cure termali, nei casi espressamente previsti<sup>12</sup>;
    - (b) il riposo compensativo, fruibile per un massimo complessivo di 3 giorni<sup>13</sup>;
  - (9) è subordinata alle esigenze del servizio.

---

<sup>10</sup> Articoli 2bis, 3, 5, 28 e 30, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>11</sup> Articolo 55, comma 4, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>12</sup> Vedasi capitolo IV, paragrafo 6., sottoparagrafo d..

<sup>13</sup> Vedasi circolari n. 113/21-2-1991 in data 29 luglio 1994 e n. 113/21-10-3-1991 in data 23 aprile 1999 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

## **2. GIORNI DI LICENZA SPETTANTI**

- a. La durata del periodo di licenza varia individualmente a seconda dell'anzianità di servizio e del numero di giorni su cui è distribuito l'orario settimanale di lavoro.
- b. In caso di orario settimanale di lavoro articolato su<sup>14</sup>:
  - (1) 6 giorni, il personale ha diritto alla seguente licenza ordinaria annua:
    - (a) fino a 3 anni di servizio: giorni 30 lavorativi;
    - (b) da 3 a 15 anni di servizio: giorni 32 lavorativi;
    - (c) da 15 a 25 anni di servizio: giorni 37 lavorativi;
    - (d) oltre 25 anni di servizio: giorni 45 lavorativi;
    - (e) oltre 25 anni di servizio maturati entro il 31 dicembre 1996: giorni 47 lavorativi;
  - (2) 5 giorni, il personale ha diritto alla seguente licenza ordinaria annua:
    - (a) fino a 3 anni di servizio: giorni 26 lavorativi;
    - (b) da 3 a 15 anni di servizio: giorni 28 lavorativi;
    - (c) da 15 a 25 anni di servizio: giorni 32 lavorativi;
    - (d) oltre 25 anni di servizio: giorni 39 lavorativi;
    - (e) oltre 25 anni di servizio maturati entro il 31 dicembre 1996: giorni 41 lavorativi.
- Tali periodi sono comprensivi delle 2 giornate di riposo per recupero festività soppresse, previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937<sup>15</sup>.
- c. La durata del periodo di licenza è comprensiva del viaggio.
- d. Per il computo dell'anzianità di servizio:
  - (1) deve tenersi conto del periodo di servizio militare, svolto a qualsiasi titolo, con o senza soluzione di continuità, nell'Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze armate<sup>16</sup>;
  - (2) vanno considerati gli anni di servizio prestati<sup>17</sup>, ad esclusione dei periodi di:
    - (a) aspettativa per motivi privati;

---

<sup>14</sup> Articolo 47, comma 2, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395

<sup>15</sup> Articolo 47, comma 3, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>16</sup> Articolo 20, legge 24 dicembre 1986, n. 958.

<sup>17</sup> Articolo 2-bis, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

- (b) sospensione dall'impiego o dal servizio o dalle funzioni del grado.
- e. Nell'anno solare in cui si matura il requisito della maggiore anzianità di servizio, il personale ha diritto a fruire per intero della licenza ordinaria nella maggiore misura prevista.
  - f. Qualora nell'anno solare non si compiano dodici mesi di servizio, la licenza ordinaria compete per tanti dodicesimi della misura massima spettante quanti sono i mesi di servizio prestati o che si presume siano da prestare nell'anno.
  - g. In caso di trasferimento presso un Reparto con orario di lavoro articolato su giorni diversi, il periodo di licenza spettante è calcolato in proporzione ai dodicesimi della misura massima spettante quanti sono i mesi di servizio svolti nel Reparto di provenienza ed in proporzione ai dodicesimi della misura massima spettante quanti sono i mesi di servizio da svolgere in quello di nuova assegnazione.
  - h. Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio, la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero<sup>18</sup>.
  - i. Non danno diritto a maturazione del beneficio i periodi di:
    - (1) sospensione precauzionale dall'impiego o dal servizio o dalle funzioni del grado;
    - (2) licenza straordinaria per congedo parentale, non computabile nel tetto massimo dei 45 giorni calendariali<sup>19</sup>;
    - (3) licenza straordinaria per malattia del figlio<sup>20</sup>;
    - (4) permesso e congedo per assistere soggetti con handicap in situazione di gravità<sup>21</sup>;
    - (5) congedo per la formazione<sup>22</sup>;
    - (6) aspettativa per mandato elettorale.
  - j. Per quanto riguarda la durata della licenza ordinaria del personale che frequenta i corsi di formazione, le citate disposizioni si applicano anche agli allievi, con le modifiche imposte dalle esigenze didattiche e da quelle

---

<sup>18</sup> Articolo 47, comma 6, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>19</sup> Vedasi titolo II, capitolo VIII, paragrafo 4., sottoparagrafo e..

<sup>20</sup> Vedasi titolo II, capitolo IX, paragrafo 3., sottoparagrafo b..

<sup>21</sup> Vedasi titolo II, capitolo XI, paragrafo 10., sottoparagrafo b..

<sup>22</sup> Vedasi titolo III, capitolo XIII, paragrafo 4..

inerenti alla vita ed al funzionamento dell'Istituto di istruzione<sup>23</sup>. Il militare che frequenta un corso formativo usufruisce, di massima, della licenza ordinaria durante le vacanze e nei periodi di interruzione del corso stesso<sup>24</sup>.

- k. La licenza degli Ufficiali in ferma prefissata decorre dalla data di nomina ad Ufficiale. Pertanto, il periodo di servizio svolto in qualità di allievi non deve essere computato per il calcolo della misura del beneficio spettante.
- l. Al personale richiamato o trattenuto in servizio la licenza deve essere concessa nella misura proporzionale al periodo di servizio prestato. All'atto del collocamento in congedo, il militare deve avere usufruito dei periodi di licenza comunque spettantigli<sup>25</sup>.

### **3. INDIVIDUAZIONE DEI GIORNI FESTIVI NON COMPUTABILI**

- a. La durata della licenza ordinaria è calcolata in giorni lavorativi. A tal fine:
  - (1) sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del Comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriali<sup>26</sup>;
  - (2) in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo.
- b. Sebbene il computo della durata della licenza ordinaria spettante venga effettuato in giorni lavorativi, il personale deve essere considerato legittimamente assente anche:
  - (1) nei giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di licenza;
  - (2) nella domenica immediatamente:
    - (a) precedente, a condizione che non abbia già usufruito di riposo settimanale in altro giorno della settimana;
    - (b) successiva a tale licenza;
  - (3) nei giorni festivi o non lavorativi, compresi nel periodo di licenza

---

<sup>23</sup> Vedasi Regolamenti delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.

<sup>24</sup> Articolo 28, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>25</sup> Allegati 1 e 2, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>26</sup> Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo V, capitolo XVI, paragrafo 5..

immediatamente precedenti o successivi.

Per immediatamente precedente e successivo si intende la domenica o il giorno festivo antecedente o seguente, senza soluzione di continuità, alla licenza.

#### **4. GIORNATE DI RIPOSO PER RECUPERO FESTIVITA' SOPPRESSE**

- a. Ai periodi di licenza ordinaria vanno aggiunte 4 giornate di riposo<sup>27</sup>:
  - (1) fruibili soltanto nell'anno solare di riferimento, anche singolarmente, in misura proporzionale al servizio prestato o da prestare nell'anno<sup>28</sup>;
  - (2) cumulabili con le licenze ordinaria e straordinaria e, compatibilmente con le esigenze di servizio, con il recupero compensativo, fruibile per un massimo complessivo di 3 giorni;
  - (3) assimilabili alla licenza ordinaria e come tali:
    - (a) assoggettate alla medesima disciplina procedurale;
    - (b) concesse, previa presentazione di apposita richiesta, dalla medesima Autorità competente a concedere la licenza ordinaria.
- b. Le giornate non fruitive nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze di servizio, sono forfettariamente compensate ai sensi della normativa vigente<sup>29</sup>, con provvedimento motivato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- c. Il diniego dell'attribuzione del beneficio costituisce ipotesi del tutto eccezionale, giustificabile solo in presenza di oggettive e indilazionabili esigenze di impiego, quando l'assenza del militare comprometterebbe gravemente la continuità del servizio.
- d. Il compenso non spetta per le assenze dal servizio derivanti da motivi personali.
- e. L'indebita attribuzione del compenso comporta la diretta responsabilità amministrativa dell'Autorità che l'ha concesso.
- f. La mancata presentazione della domanda da parte degli interessati comporta la perdita del diritto a fruire delle 4 giornate di riposo o del compenso forfetario sostitutivo.

---

<sup>27</sup> Articolo 1, comma 1, lettera b), legge 23 dicembre 1977, n. 937 e articolo 47, comma 4, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>28</sup> Allegati 1, 2 e 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>29</sup> Lire 8.500 giornaliere lorde, secondo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

## **5. AUTORITA' COMPETENTE A CONCEDERE LA LICENZA**

- a. La licenza ordinaria è concessa dal Comandante di Reparto dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego. Quando la dipendenza è duplice, per la concessione della licenza occorre il nulla osta dell'Autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego<sup>30</sup>.
- b. La licenza all'Ufficiale Generale o al Colonnello è concessa dal Generale dal quale dipende.

## **6. LICENZA NON FRUITA NEL CORSO DELL'ANNO**

- a. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, il beneficio deve essere fruito entro l'anno successivo<sup>31</sup> (il personale dirigente deve fruirlo, invece, entro il primo semestre dell'anno successivo)<sup>32</sup>.
- b. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate necessità di carattere personale, la licenza residua al 31 dicembre deve essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo<sup>33</sup> (il personale dirigente deve fruirlo, invece, entro il mese di aprile dell'anno successivo)<sup>34</sup>.

## **7. REVOCA DELLA LICENZA CONCESSA**

Al personale, ad esclusione di quello dirigente<sup>35</sup>, a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa, ma non fruita, compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del beneficio e connesse al mancato viaggio e soggiorno<sup>36</sup>.

## **8. RICHIAMO IN SERVIZIO DALLA LICENZA**

Al personale, richiamato dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di

---

<sup>30</sup> Articolo 27, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>31</sup> Articolo 55, comma 1, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>32</sup> Al personale dirigente non si applicano le disposizioni previste nel D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>33</sup> Vedasi nota 31.

<sup>34</sup> Vedasi nota 32.

<sup>35</sup> Vedasi nota 32.

<sup>36</sup> Articolo 55, comma 2, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

servizio, compete il rimborso delle spese<sup>37</sup>:

- a. di viaggio per il rientro in sede, nonché l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio, sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria;
- b. anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.

## **9. PIANIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE DELLA LICENZA**

- a. La concessione della licenza deve essere regolata in modo che il servizio non abbia a risentirne.
- b. La licenza deve essere fruita entro il periodo cui si riferisce.
- c. E' dovere del superiore regolare i turni di servizio, al fine di garantire a ciascun dipendente il totale godimento della licenza ordinaria entro i termini di tempo prescritti<sup>38</sup>.
- d. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascun Reparto deve procedere alla pianificazione della fruizione della licenza ordinaria da parte del personale dipendente per l'anno successivo.
- e. La pianificazione costituisce una programmazione di massima e, pertanto, può essere modificata, in relazione alle esigenze di servizio o personali.
- f. Nella pianificazione vanno indicati gli eventuali giorni di licenza non goduti nell'anno precedente, specificando i motivi che non ne hanno reso possibile la fruizione.
- g. La domanda di licenza ordinaria può essere presentata all'Autorità competente al rilascio fino a 30 giorni prima di quello di inizio della relativa fruizione.

## **10. SOSPENSIONE DELLA LICENZA**

- a. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria:
  - (1) ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a 3 giorni;

---

<sup>37</sup> Articolo 47, comma 12, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>38</sup> Articolo 2-bis, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

- (2) vanno adeguatamente e debitamente documentate e comunicate tempestivamente dall'interessato, per permettere all'Amministrazione di eseguire gli accertamenti del caso<sup>39</sup>.
- b. La licenza ordinaria viene, altresì, sospesa in occasione del rilascio di una licenza straordinaria<sup>40</sup>.

## **11. ASSENZE PER INFERMITA'**

Le assenze per infermità, anche se protratte per l'intero anno solare, non riducono il diritto alla licenza ordinaria. In tal caso, il periodo di godimento della licenza ordinaria viene autorizzato, comunque, in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio<sup>41</sup>.

## **12. LICENZA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO**

- a. Al personale in servizio all'estero o presso organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da accordi internazionali ovvero da norme proprie dell'organismo, accettate dall'Autorità nazionale.
- b. Le modalità procedurali per la concessione del beneficio sono disciplinate da specifiche disposizioni emanate a livello interforze<sup>42</sup>.
- c. Il periodo di licenza per il personale impiegato presso le rappresentanze diplomatiche nelle sedi disagiate ed in quelle particolarmente disagiate, individuate con decreto ministeriale, è aumentato rispettivamente di 7 e 10 giorni<sup>43</sup>.
- d. I militari in servizio all'estero, che non abbiano goduto della licenza ordinaria nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio, possono fruirne entro il secondo semestre dell'anno successivo<sup>44</sup>.
- e. Il periodo di licenza è calcolato in giorni lavorativi.

---

<sup>39</sup> Articolo 47, comma 11, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>40</sup> Articolo 2-bis, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>41</sup> Articolo 47, comma 10, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>42</sup> Vedasi circolare n. 133/86-26-2-1976 in data 12 luglio 1993 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

<sup>43</sup> Articoli 8 e 16, legge 27 dicembre 1973, n. 838.

<sup>44</sup> Articolo 55, comma 3, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

### **13. PAGAMENTO SOSTITUTIVO DELLA LICENZA**

- a. La licenza ordinaria non è monetizzabile<sup>45</sup>.
- b. Si procede al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria soltanto nei seguenti casi:
  - (1) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora quella spettante a tale data non sia stata fruita per documentate esigenze di servizio;
  - (2) quando non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità<sup>46</sup>.

### **14. RIPOSO SETTIMANALE**

- a. Le disposizioni applicative concernenti il riposo settimanale sono disciplinate da apposita circolare in materia<sup>47</sup>.
- b. Il riposo settimanale, non fruito per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, deve essere recuperato unicamente al rientro in Italia (*Rest and Recuperation*). Il periodo di riposo spettante è determinato dalla differenza tra il beneficio previsto dalla Costituzione (4 giorni al mese) e quello accordato dalla normativa di settore (2,5 giorni al mese). Tali riposi possono essere concessi al rientro in Patria anche cumulativamente, fatte salve le prioritarie esigenze di servizio. Il beneficio non è monetizzabile<sup>48</sup> e non è assimilabile alla licenza.

---

<sup>45</sup> Articolo 47, comma 7, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>46</sup> Articolo 55, comma 2, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>47</sup> Vedasi circolare n. 90/184-1962 in data 31 marzo 1994 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Ordinamento e circolare n. 137/35-117-6-2002 in data 19 dicembre 2003 del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

<sup>48</sup> Vedasi circolari n. 90/201-3-1962 in data 21 settembre 2002 e n. 90/203-6-1962 in data 23 luglio 2003 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Ordinamento.

## CAPITOLO III

### LICENZA STRAORDINARIA

#### 1. GENERALITA'

La licenza straordinaria<sup>49</sup>:

- a. ha lo scopo di permettere al personale di assentarsi dal servizio in presenza di specifiche situazioni legittimanti. A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto;
- b. è subordinata alle esigenze del servizio<sup>50</sup>, salvo quanto diversamente previsto;
- c. deve essere concessa, a prescindere dalla fruizione dell'intera licenza ordinaria;
- d. è calcolata in giorni calendariali.

#### 2. AUTORITA' COMPETENTE A CONCEDERE LA LICENZA

- a. Le licenze straordinarie, salvo quanto previsto al sottoparagrafo c., sono concesse dal Comandante di Corpo, dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego<sup>51</sup>.
- b. Quando la dipendenza è duplice, per la concessione della licenza occorre il nulla osta dell'Autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, ad eccezione di quella per gravi motivi riconducibili al riposo medico ed all'imminente pericolo di vita o alla morte:
  - (1) del coniuge;
  - (2) dei genitori;
  - (3) dei figli;
  - (4) dei fratelli e delle sorelle;

---

<sup>49</sup> Articolo 48, comma 1, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>50</sup> Articoli 3 e 28, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>51</sup> Articolo 25, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

- (5) dei suoceri;
  - (6) del tutore, del suo coniuge e dei suoi figli;
  - (7) del patrigno, della matrigna e dei figli di questi.
- c. Il Comandante di Reparto concede a tutto il personale dipendente la licenza straordinaria:
- (1) per gravi motivi, solo se riconducibili al riposo medico ed all'imminente pericolo di vita o alla morte dei soggetti indicati al sottoparagrafo b.;
  - (2) per matrimonio;
  - (3) speciale di trasferimento.
- In tali ipotesi, comunque, la concessione della licenza va comunicata al Comando di Corpo.

### **3. SOSPENSIONE DELLA LICENZA**

Durante la fruizione di una licenza straordinaria, il militare può chiederne la sospensione, qualora sopraggiunga una nuova situazione legittimante che gli consenta di fruire di una diversa tipologia di licenza straordinaria.

### **4. TIPOLOGIE**

- a. E' compresa nel limite massimo di 45 giorni annui la licenza straordinaria:
- (1) per gravi motivi;
  - (2) di convalescenza;
  - (3) per matrimonio;
  - (4) per esami:
    - (a) militari;
    - (b) di stato;
    - (c) scolastici, universitari e post-universitari<sup>52</sup>;
  - (5) per cure termali<sup>53</sup>;
  - (6) per aggiornamento scientifico<sup>54</sup>;
  - (7) per concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione per l'accesso ad altre carriere;

---

<sup>52</sup> Articolo 78, comma 1, D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782.

<sup>53</sup> Articolo 13, comma 4, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638.

<sup>54</sup> Articolo 16, comma 4, D.P.R. 31 luglio, 1995, n. 394.

- (8) per congedo parentale<sup>55</sup>.
- b. Non è compresa nel limite massimo di 45 giorni annui la licenza straordinaria:
- (1) speciale di trasferimento<sup>56</sup>;
  - (2) per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti<sup>57</sup>;
  - (3) per campagna elettorale;
  - (4) per motivi di studio<sup>58</sup>;
  - (5) per frequenza corsi per scuola di specializzazione per ufficiali medici in servizio permanente;
  - (6) per donazione di organi<sup>59</sup>;
  - (7) per soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali<sup>60</sup>;
  - (8) per congedo parentale<sup>61</sup>;
  - (9) per adozione o affidamento preadottivo<sup>62</sup>;
  - (10) per malattia del figlio<sup>63</sup>;
  - (11) per gravidanza.

---

<sup>55</sup> Articolo 32, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e articolo 58, comma 1, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>56</sup> Articolo 48, comma 2, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>57</sup> Articolo 5, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

<sup>58</sup> Articolo 2, legge 13 agosto 1984, n. 476 e articolo 6, comma 7, legge 30 novembre 1989, n. 398.

<sup>59</sup> Articolo 56, comma 2, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>60</sup> Articolo 9, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

<sup>61</sup> Articolo 32, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>62</sup> Articoli 26 e 27, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>63</sup> Articolo 47, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

## CAPITOLO IV

### **LICENZE STRAORDINARIE COMPUTABILI NEL LIMITE MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI**

#### **1. GENERALITA'**

- a. In ogni anno solare il personale ha diritto di fruire complessivamente di 45 giorni di licenza straordinaria, computabili nel limite massimo di 45 giorni annui<sup>64</sup>.
- b. Il militare che, non avendo ancora superato il limite massimo di 45 giorni di licenza straordinaria, chieda di beneficiare di un ulteriore periodo di licenza straordinaria a qualsiasi titolo computabile, per un numero di giorni eccedente tale limite, può fruire del beneficio richiesto solo nella misura necessaria al raggiungimento dei 45 giorni annui.
- c. Il personale in servizio permanente che, non avendo ancora superato il limite massimo di 45 giorni di licenza straordinaria computabili, debba fruire per motivi sanitari di un periodo di licenza straordinaria oltre il limite massimo di 45 giorni annui, viene collocato in aspettativa d'ufficio dal Comando di appartenenza<sup>65</sup>.
- d. Il personale in ferma volontaria non può essere collocato in aspettativa.

#### **2. LICENZA PER GRAVI MOTIVI**

- a. La licenza compete fino a 45 giorni (fino a 10 giorni, in caso di morte o imminente pericolo di vita di uno dei soggetti di cui al sottoparagrafo b., comma (1)).
- b. Il beneficio è concesso in caso di:
  - (1) imminente pericolo di vita o morte:
    - (a) del coniuge;
    - (b) dei genitori;

---

<sup>64</sup> Articolo 37, comma 3, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

<sup>65</sup> Vedasi circolare n. 13219-9/M-115-2 in data 22 dicembre 2000 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale.

- (c) dei figli;
  - (d) dei fratelli e delle sorelle;
  - (e) dei suoceri;
  - (f) del tutore, del suo coniuge e dei suoi figli;
  - (g) del patrigno, della matrigna e dei figli di questi;
- (2) assenze dovute ad infermità o malattie (compresi i riposi medici ed i ricoveri in luogo di cura)<sup>66</sup>, documentate da idonea certificazione sanitaria. Il certificato di riposo medico, che giustifica l'assenza dal servizio del militare, costituisce il presupposto per il successivo rilascio della lettera di licenza da parte del Comandante di Reparto, che ha comunque l'obbligo di informare il Comando di Corpo<sup>67</sup>;
- (3) eventuali gravi motivi debitamente documentati. Al Comandante di Corpo è attribuito il potere discrezionale di valutare la gravità dei motivi addotti dal richiedente e di accertarne la reale esistenza, nonché di concedere un periodo di licenza inferiore rispetto a quello richiesto. Fermo restando il prudente apprezzamento dell'Autorità competente a concedere la licenza straordinaria, il beneficio è concesso, a titolo esemplificativo, in caso di:
- (a) aborto della consorte;
  - (b) visita medica per l'ammissione alle cure termali;
  - (c) donazione di sangue a scopo terapeutico;
  - (d) comparizione dinanzi all'Autorità giudiziaria in procedimenti civili e penali per fatti non inerenti al servizio, in qualità di testimone, indagato, imputato, persona offesa dal reato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria, attore o convenuto<sup>68</sup>. Qualora la comparizione avvenga nella stessa sede di servizio o in una vicinore, il personale può fruire in alternativa di un permesso breve<sup>69</sup>, se sufficiente a soddisfare l'esigenza;
  - (e) assegnazione o revoca o cambio dell'alloggio di servizio, scaturiti da necessità dell'Amministrazione, a prescindere da un formale

---

<sup>66</sup> Vedasi paragrafo 3, sottoparagrafo a., comma (1).

<sup>67</sup> Vedasi capitolo III, paragrafo 2, sottoparagrafo c., comma (1).

<sup>68</sup> Per il personale convocato dall'autorità giudiziaria per fatti inerenti al servizio, vedasi pag. 54 della direttiva allegata alla circolare n. 6/166/6 in data 16 ottobre 2002 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione.

<sup>69</sup> Vedasi titolo V, capitolo XVI, paragrafo 2..

provvedimento di trasferimento, per fronteggiare le conseguenti esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare, nella misura necessaria a soddisfare le medesime, indipendentemente dallo stato civile e dall'anzianità di servizio del militare interessato.

- c. Per il militare in servizio permanente, i periodi di assenza dovuti ad infermità o malattie superiori a 7 giorni lavorativi continuativi, attestate da certificazione del medico curante, possono essere commutati in aspettativa, a richiesta dell'interessato. La relativa istanza deve essere presentata al Comando di appartenenza entro e non oltre 10 giorni dal rientro in servizio<sup>70</sup>.
- d. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi<sup>71</sup>.

### **3. LICENZA DI CONVALESCENZA**

#### **a. Natura del beneficio**<sup>72</sup>

- (1) La licenza compete fino a 45 giorni, in cui non vanno computati i giorni di ricovero. E' considerato ricovero il periodo:
  - (a) di permanenza in luogo di cura, sia civile che militare, anche se soltanto ai fini dell'osservazione;
  - (b) che il militare trascorre a disposizione della commissione medico-ospedaliera durante o al termine della licenza di convalida.
- (2) Il personale assente dal servizio durante il periodo di ricovero è considerato in licenza straordinaria per gravi motivi.
- (3) Il militare che debba presentarsi alla commissione medico-ospedaliera al termine della licenza di convalida deve essere munito di regolare bassa di entrata.
- (4) Qualora il personale venga ricoverato al termine o durante la licenza di convalida, anche se ai soli fini dell'osservazione, l'eventuale nuova licenza decorre dal giorno successivo a quello della dimissione. Quando, invece, viene emesso un provvedimento medico-legale al di

---

<sup>70</sup> Vedasi circolare n. 13219-9/M-115-2 in data 22 dicembre 2000 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale.

<sup>71</sup> Articolo 56, comma 5, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>72</sup> Articolo 26, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

fuori del ricovero, la decorrenza del beneficio ha inizio dal giorno stesso in cui si effettua la visita medica.

- (5) All'atto della dimissione del militare ricoverato o in osservazione, l'organo sanitario fissa la misura dell'inidoneità al servizio, informandone il Comando di Corpo dell'interessato, che trasforma il periodo di inidoneità in licenza ordinaria e straordinaria, a seconda dei casi, come appreso specificato.
- (6) Il computo dell'assenza dal servizio per licenza di convalescenza, ai fini del passaggio del personale nella "forza assente", è di 90 giorni<sup>73</sup>.
- (7) Il militare può essere autorizzato a fruire della licenza di convalescenza all'estero con l'osservanza delle particolari procedure vigenti per la concessione della licenza per l'estero.
- (8) Durante il periodo in cui il militare è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ricovero in infermeria o in luogo di cura, nonché per licenza di convalescenza, il superiore diretto deve procedere al ritiro ed al deposito, nell'armeria del Reparto, dell'armamento, del munizionamento individuale e delle buffetterie in dotazione al militare<sup>74</sup>.
- (9) Al militare in licenza di convalescenza, per motivi di salute conseguenti ad infermità neuropsichiche, deve essere ritirata la tessera personale di riconoscimento<sup>75</sup>.

**b. Militari in servizio permanente**

- (1) Il personale, indipendentemente dal fatto che l'inidoneità dipenda o meno da causa di servizio:
  - (a) fruisce della licenza di convalescenza per un periodo massimo di 45 giorni;
  - (b) assente per infermità, al superamento del 45° giorno di licenza straordinaria, fruita a qualsiasi titolo, viene collocato in aspettativa d'ufficio dal Comando di appartenenza.
- (2) I periodi di licenza di convalescenza, concessi a seguito di giudizi degli organi medico-legali, possono essere convertiti in periodi di aspettativa, a domanda, durante la fruizione della licenza medesima. La relativa

---

<sup>73</sup> Articolo 65, D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076.

<sup>74</sup> Pubblicazione N. A-8 "Armi e munizioni" del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

<sup>75</sup> Vedasi circolare n. 1239/9-1-2001 in data 3 giugno 2002 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - II Reparto - SM - Ufficio Operazioni.

istanza deve essere presentata al Comando di appartenenza entro il termine massimo di 10 giorni dall'inizio del periodo di inidoneità<sup>76</sup>.

- (3) Il personale, a domanda, può chiedere di:
  - (a) essere collocato in aspettativa in qualsiasi momento della licenza di convalescenza;
  - (b) fruire, dopo il 1° mese di licenza di convalescenza, della licenza ordinaria non ancora goduta nell'anno, dei recuperi compensativi, nonché delle 4 giornate di riposo per recupero festività soppresse<sup>77</sup>.  
Tale richiesta deve essere, comunque, prodotta prima dello scadere del 45° giorno della licenza straordinaria<sup>78</sup>.

**c. Militari in ferma volontaria**

- (1) Indipendentemente dal fatto che l'inidoneità dipenda o meno da causa di servizio, la durata massima della licenza straordinaria di convalescenza, per l'intero periodo di ferma, è di due anni<sup>79</sup>.
- (2) Il personale, prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza, può fruire, a richiesta, della licenza ordinaria ancora spettante nell'anno in corso, dei recuperi compensativi, nonché delle 4 giornate di riposo per recupero festività soppresse.
- (3) Il militare che, essendo cessato dalla ferma volontaria, o richiamo, o trattenimento, per non aver riacquisito l'idoneità al termine del periodo massimo di licenza di convalescenza consentito, qualora l'infermità sia dipendente da causa di servizio, continua, ove necessario, a fruire di cure a domicilio o di ricovero in luogo di cura, sino a quando nei suoi confronti non possa essere adottato un provvedimento medico-legale definitivo.

**d. Militari in congedo e del ruolo d'onore**

Al personale, comunque richiamato o trattenuto senza costituzione di rapporto di impiego, si applicano le disposizioni di cui al sottoparagrafo b., limitatamente alla licenza straordinaria di convalescenza ed alla facoltà di fruire della licenza ordinaria ancora spettante, dei recuperi compensativi, nonché delle 4 giornate di riposo per recupero festività soppresse.

---

<sup>76</sup> Vedasi circolare n. 13219-9/M-115-2 in data 22 dicembre 2000 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale.

<sup>77</sup> Vedasi circolare n. 571/45-1990 in data 17 giugno 2002 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Ufficiali.

<sup>78</sup> Vedasi nota 77.

<sup>79</sup> Articolo 49, comma 1, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

**e. Autonomia decisionale dei Direttori delle Infermerie Presidiarie**

- (1) Il Direttore dell'Infermeria Presidiaria provvede a sottoporre a visita medica il personale che:
  - (a) ne faccia richiesta, se affetto da infermità o lesioni che ne pregiudichino l'efficienza in servizio;
  - (b) presenti certificazioni del medico di fiducia con prognosi superiore complessivamente a 20 giorni;
  - (c) risulti affetto da patologia di natura neuropsichiatrica, indipendentemente da eventuali prognosi emesse da medico di fiducia e con l'obbligo di attivare anche il Servizio di Psicologia Medica.
- (2) Sulla scorta degli elementi di valutazione acquisiti in sede di visita medica, il Direttore dell'Infermeria Presidiaria può proporre al Comando di Corpo la concessione di una licenza di convalida sino a 90 giorni, certificando contestualmente la temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato del personale interessato senza, pertanto, avviarlo alle competenti commissioni medico-ospedaliere.
- (3) Al termine di tale periodo di licenza, il responsabile dell'Infermeria Presidiaria sottopone nuovamente a visita il personale in questione, disponendone alternativamente:
  - (a) l'idoneità al servizio militare incondizionato;
  - (b) l'invio alla commissione medico-ospedaliere per gli ulteriori provvedimenti medico-legali di competenza.
- (4) Per il personale dimesso dai luoghi civili di cura ed ancora abbisognevole di riposo o cure domiciliari, ovvero non in condizione di viaggiare sulla scorta di certificazione del medico di fiducia, i Direttori suddetti provvederanno a:
  - (a) valutare la documentazione sanitaria di dimissione, che i Comandi di Stazione, competenti sul luogo di residenza, inoltreranno loro tempestivamente, anche via fax;
  - (b) determinare la temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato, osservando le procedure richiamate ai commi (2) e (3).

**f. Militari dimessi da Enti Sanitari Militari**

Le modalità per la concessione della licenza di convalida al personale dimesso da Enti Sanitari Militari e le relative modalità procedurali sono disciplinate da specifiche disposizioni emanate a livello interforze<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> Vedasi circolare n. 133/89-6-1-1976 in data 4 settembre 1992 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

#### **4. LICENZA PER MATRIMONIO**

- a. Il beneficio:
- (1) è un diritto soggettivo;
  - (2) compete nella misura di 15 giorni;
  - (3) è da porre in relazione con l'evento del connubio che lo origina, anche in un arco temporale non strettamente collimante con la celebrazione delle nozze, anteriormente o posteriormente ad essa, purché la scelta soddisfi esigenze connesse a tale circostanza.
- b. Non è consentito respingere la domanda di licenza, differendone o limitandone il periodo di godimento per esigenze di servizio. Infatti, la fruizione del beneficio non è soggetta a discrezionalità del Comandante che, a fronte della domanda dell'interessato, ha solo il potere di:
- (1) controllare, richiedendo idonea certificazione, il reale verificarsi dell'evento per il quale è prevista la licenza;
  - (2) accertare che la relativa istanza venga proposta con congruo anticipo rispetto al periodo prescelto, che deve essere fissato entro un lasso di tempo dal matrimonio tale da rispettare il nesso di collegamento con l'evento.

#### **5. LICENZA PER ESAMI**

- a. **Esami militari**<sup>81</sup>
- (1) La licenza spetta fino a 30 giorni per sostenere esami militari, nella misura e con le modalità previste dai bandi di concorso o dalle determinazioni ministeriali, allo scopo di consentire al militare di completare la preparazione per sostenere le prove.
  - (2) I 30 giorni devono intendersi come limite massimo eventuale, in quanto l'Amministrazione può, nel bando di concorso, fissare un periodo inferiore per la preparazione del candidato, magari limitato ai giorni di espletamento delle prove di esame o, addirittura, non prevedere alcun giorno di licenza.
  - (3) Il beneficio è:
    - (a) frazionabile in relazione alla scadenza delle prove di esame;
    - (b) convertito in licenza ordinaria, qualora il militare per motivi dipendenti dalla propria volontà non sostenga gli esami.

---

<sup>81</sup> Allegati 1, 2 e 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

**b. Esami di stato**

- (1) La licenza spetta fino a 15 giorni per sostenere gli esami di:
  - (a) licenza di scuola media di 1° e 2° grado;
  - (b) abilitazione all'esercizio della professione.
- (2) Il beneficio è:
  - (a) frazionabile in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame. Ove le prove per l'abilitazione all'esercizio della professione si svolgano in anni solari diversi, competono fino a 15 giorni per ciascuna prova. Tuttavia, considerato che l'esame di stato, pur sostenuto con prove diverse, riveste carattere di unitarietà, il Comandante di Corpo ha facoltà di concedere, per ciascuna prova, un numero di giorni di licenza straordinaria inferiore a quello massimo fruibile, in modo che la sommatoria dei due periodi corrisponda a 15 giorni nei due anni;
  - (b) convertito in licenza ordinaria, qualora il militare per motivi dipendenti dalla propria volontà non sostenga gli esami.

**c. Esami scolastici, universitari e post-universitari**

- (1) La licenza compete per:
  - (a) gli esami riguardanti i corsi per il conseguimento<sup>82</sup>:
    - del diploma di:
      - scuola media superiore;
      - laurea;
    - della specializzazione post-universitaria;
    - del diploma accademico o di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, rilasciato:
      - dalle Accademie di belle arti;
      - dall'Accademia nazionale di danza;
      - dall'Accademia nazionale di arte drammatica,
      - dagli Istituti superiori per le industrie artistiche;
      - dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati;
    - di altri titoli rilasciati da scuole pubbliche o parificate;
  - (b) i giorni delle prove, oltre al tempo necessario al raggiungimento della sede in cui si svolgerà l'esame e al rientro nella sede di servizio.

---

<sup>82</sup> Articolo 78, comma 1, D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782.

- (2) La licenza spetta anche nell'ipotesi in cui il militare:
  - (a) non abbia beneficiato dei permessi per il diritto allo studio<sup>83</sup>;
  - (b) debba sottoporsi all'accertamento della conoscenza della lingua tedesca, ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.
- (3) Il beneficio è convertito in licenza ordinaria, qualora il militare per motivi dipendenti dalla propria volontà non sostenga gli esami.

## **6. LICENZA PER CURE TERMALI**

- a. Il beneficio:
  - (1) compete nella misura di 15 giorni;
  - (2) viene concesso agli invalidi di guerra o per servizio, che debbano attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.
- b. Per poter fruire della licenza:
  - (1) la malattia del militare deve essere riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta a categoria<sup>84</sup>;
  - (2) è necessario che l'infermità sia compresa tra quelle che taggono beneficio dalle cure termali<sup>85</sup>;
  - (3) la Direzione Generale per la Sanità Militare deve aver ammesso l'interessato al ciclo di cure presso stabilimenti militari o civili convenzionati. Tuttavia, la licenza spetta anche se il militare abbia prodotto istanza di partecipazione al ciclo terapeutico a proprie spese.
- c. Nel caso di ammissione a due o più cicli di cure termali annuali, ciascuno della durata di 15 giorni, al militare può essere concesso soltanto un periodo di licenza straordinaria di 15 giorni.
- d. Tra il periodo di fruizione della licenza per cure termali e quello della licenza ordinaria deve intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni<sup>86</sup>. Tale arco temporale deve trascorrere anche quando il primo beneficio venga fruito dopo il secondo. In tal caso, fermo restando l'onere per il militare di prevedere, in sede di richiesta dei benefici, un intervallo di 15 giorni tra la fine della licenza ordinaria e l'inizio di quella straordinaria,

---

<sup>83</sup> Vedasi titolo III, capitolo XII.

<sup>84</sup> Tabelle A e B, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

<sup>85</sup> Decreto ministeriale 15 dicembre 1994.

<sup>86</sup> Articolo 13, comma 5, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638.

qualora insorgano motivi di carattere eccezionale, che implicano un inizio anticipato delle cure medesime (ad esempio, una tardiva o anticipata assegnazione di turno, rispetto alle previsioni, da parte della Direzione Generale della Sanità Militare) ovvero ne venga documentata l'indilazionabilità, può essere autorizzata la fruizione della relativa licenza straordinaria, a prescindere dal periodo di intervallo minimo trascorso.

- e. La licenza inizia a decorrere dal giorno in cui iniziano le cure. Pertanto, il militare è considerato in servizio nel giorno in cui si reca presso lo stabilimento in foglio di viaggio.
- f. Il giorno di visita medica per l'ammissione alle cure termali non rientra nel periodo di 15 giorni di licenza straordinaria per cure termali e va computato come licenza straordinaria per gravi motivi<sup>87</sup>.

## **7. LICENZA PER AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO**

Il beneficio compete nella misura di 8 giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio, per l'aggiornamento scientifico della specializzazione professionale degli Ufficiali medici in servizio permanente effettivo.

## **8. LICENZA PER CONCORSI BANDITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ACCESSO AD ALTRE CARRIERE**

Il beneficio:

- a. è previsto per i giorni delle prove concorsuali, più l'eventuale viaggio;
- b. può essere concesso più volte nell'anno solare fino ad un massimo di 8 giorni complessivi, compreso il viaggio.

## **9. LICENZA PER CONGEDO PARENTALE**

Il personale, ad esclusione di quello dirigente, con figli minori di tre anni, che intende avvalersi del congedo parentale retribuito per intero, può chiedere di fruire di un periodo di licenza straordinaria nella misura complessiva di 45 giorni, anche frazionati, nell'arco dei primi tre anni di vita del bambino, e comunque entro il limite massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria computabili e fruibili nell'anno di riferimento<sup>88</sup>.

---

<sup>87</sup> Vedasi paragrafo 2, sottoparagrafo a., comma (3).

<sup>88</sup> Vedasi titolo II, capitolo VIII, paragrafo 2., sottoparagrafo a..

## CAPITOLO V

### LICENZE STRAORDINARIE NON COMPUTABILI NEL LIMITE MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI

#### 1. GENERALITA'

Il militare può fruire delle sottostanti tipologie di licenza straordinaria, che non si computano nel limite massimo di 45 giorni annui.

#### 2. LICENZA SPECIALE DI TRASFERIMENTO

- a. Il beneficio:
  - (1) viene concesso in occasione di trasferimento del personale, anche accasermato<sup>89</sup>, per soddisfare esclusivamente le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio;
  - (2) non compete in caso di “prima assegnazione”.
- b. Il trasloco può essere anche riferito al mero cambio di abitazione, senza che ciò implichi un effettivo trasporto di mobili e masserizie.
- c. La riorganizzazione familiare, condizione intimamente connessa al trasloco, può intendersi come il complesso delle incombenze, riferibili anche alla famiglia mono-componente, necessarie per il ripristino di una normale vita di relazione.
- d. Il beneficio non è fruibile in assenza delle richiamate condizioni.
- e. L'espressione “nuova sede di servizio” comprende anche il trasferimento presso un nuovo incarico, ufficio o edificio nell'ambito dello stesso Comune, purché sussistano le citate esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare.
- f. La licenza compete anche nel caso di trasloco e riorganizzazione familiare del personale in forza a Reparti trasferiti di sede.
- g. In caso di trasferimento in territorio nazionale, spettano giorni:
  - (1) 20 al personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio;

---

<sup>89</sup> Articolo 56, comma 2, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

(2) 10 al personale non coniugato o senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.

Il beneficio<sup>90</sup>:

(1) può essere frazionato o differito, per particolari esigenze di servizio o a seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi all'atto della notifica del trasferimento;

(2) deve essere, comunque, fruito entro il termine di tre anni dall'attuazione del trasferimento.

- h. Se il militare ha ottenuto il differimento della fruizione del beneficio, in caso di nuovo trasferimento, il primo movimento è da intendersi concluso, cosicché le relative esigenze, eventualmente ancora in sospeso, vengono a cadere in quanto superate dalle nuove. Pertanto, la cumulabilità tra più licenze di trasferimento è inammissibile.
- i. In caso di assegnazione o revoca o cambio dell'alloggio di servizio, scaturiti da necessità dell'Amministrazione, a prescindere da un formale provvedimento di trasferimento, il personale, per fronteggiare le conseguenti esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare, può fruire della licenza straordinaria per gravi motivi<sup>91</sup>.
- j. In caso di trasferimento da e per l'estero, spettano giorni:
- (1) 30 al personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio;
- (2) 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio. Il beneficio non è frazionabile e non può essere fruito durante il periodo di servizio all'estero.
- k. Il personale comandato in missione all'estero, che non sia destinatario di determinazione di trasferimento, non ha diritto al beneficio, in quanto resta effettivo al Reparto di appartenenza e non è autorizzato a trasferire familiari o masserizie in area di missione.

### **3. LICENZA PER PROTEZIONE SANITARIA CONTRO I PERICOLI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI**

Il beneficio<sup>92</sup>:

---

<sup>90</sup> Allegato 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>91</sup> Vedasi capitolo IV, paragrafo 2., sottoparagrafo b., comma (3), sottocomma (e).

<sup>92</sup> Allegato 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

- a. spetta nella misura di 15 giorni, compreso il viaggio ed il periodo di riposo dopo la cura:
- (1) al personale tecnico-sanitario di radiologia medica;
  - (2) ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare;
  - (3) ai militari che:
    - (a) svolgono abitualmente specifica attività professionale, in zona controllata<sup>93</sup>;
    - (b) sono adibiti alla ricerca di esplosivi;
    - (c) utilizzano l'apparecchiatura ISP KIT;
    - (d) sono classificati come esposti ed appartenenti alla categoria "A"<sup>94</sup>;
- b. può essere fruito in misura frazionata;
- c. è concesso, qualora il personale sia sottoposto quotidianamente alle emissioni per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno sei mesi all'anno. In tale periodo vanno considerati soltanto i giorni lavorativi. Pertanto, per il relativo computo, dopo avere sottratto dai giorni dell'anno quelli spettanti per:
- (1) riposo settimanale;
  - (2) riposo festivo;
  - (3) licenza ordinaria;
  - (4) recupero festività soppresse,
- si ottiene un risultato che, diviso per due, indica il numero minimo di giorni in cui il personale deve essere stato esposto alle emissioni, per potere fruire della licenza.
- Il requisito temporale, quale condizione oggettiva per la concessione del beneficio, deve essere rilevabile dal registro di impiego SA/15, ove sono annotati gli interventi operativi e le attività addestrative.

#### **4. LICENZA PER CAMPAGNA ELETTORALE**

- a. Il militare candidato ad elezioni politiche, comprese quelle europee, od amministrative può beneficiare di un periodo di licenza per la durata della

---

<sup>93</sup> Articolo 5, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

<sup>94</sup> Allegato III, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

- campagna elettorale<sup>95</sup>.
- b. Il beneficio:
- (1) decorre dalla data di conclusione dell'esame delle candidature da parte dei competenti organi;
  - (2) scade alle ore 24.00 del giorno di fine campagna elettorale;
  - (3) viene concesso su istanza dell'interessato, corredata di una domanda sostitutiva, resa ai sensi delle vigenti disposizioni, in cui si attesti che la candidatura è stata ammessa dagli organi anzidetti.
- c. Il personale candidato deve svolgere l'attività politica e di propaganda in abito civile, fuori dell'ambiente militare e senza avvalersi dell'ausilio di altri militari o di mezzi dell'Amministrazione.
- d. Il militare non può prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse<sup>96</sup>.

## **5. LICENZA PER MOTIVI DI STUDIO**

- a. Il militare ammesso a corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in licenza straordinaria per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso, se vincitore di borsa di studio<sup>97</sup>.
- b. Qualora sia stato ammesso a tali corsi senza borsa di studio o in caso di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento. Nel caso in cui, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione cessi per volontà del militare nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
- c. La licenza per motivi di studio senza assegni è concessa anche ai militari vincitori di borse di studio<sup>98</sup>, conferite dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, per:
- (1) la frequenza:
    - (a) dei corsi di perfezionamento;
    - (b) delle scuole di specializzazione dopo la laurea;

---

<sup>95</sup> Articolo 6, comma 2, legge 11 luglio 1978, n. 382.

<sup>96</sup> Articolo 81, comma 2, legge 1° aprile 1981, n. 121.

<sup>97</sup> Articolo 2, legge 13 agosto 1984, n. 476.

<sup>98</sup> Legge 30 novembre 1989, n. 398.

- (2) lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato;
- (3) i corsi di perfezionamento all'estero.
- d. Il periodo di licenza straordinaria è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

## **6. LICENZA PER FREQUENZA CORSI PER SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER UFFICIALI MEDICI**

- a. Il beneficio compete solo agli ufficiali medici in servizio permanente effettivo, ammessi a corsi per scuola di specializzazione.
- b. I militari sono collocati, a domanda, in licenza straordinaria senza assegni per il periodo di durata del corso.

## **7. LICENZA PER DONAZIONE DI ORGANI**

- a. La licenza spetta al personale che si sottopone alla donazione di organi.
- b. Il beneficio compete anche per la donazione di midollo osseo<sup>99</sup> per le giornate:
  - (1) di degenza, necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione;
  - (2) successive alla donazione, per il completo ripristino dello stato fisico del donatore, secondo quanto certificato dal personale medico che ha effettuato il prelievo di midollo osseo<sup>100</sup>.A tale scopo, al Comando di Corpo del militare donatore sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è sottoposto il militare.
- c. I donatori di midollo osseo hanno, altresì, diritto a permessi retribuiti concessi dal Comandante di Reparto per il tempo occorrente all'espletamento:
  - (1) del prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetic i;
  - (2) dei prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
  - (3) dell'accertamento dell'idoneità alla donazione.

---

<sup>99</sup> Articolo 56, comma 2, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>100</sup> Articolo 4, legge 6 marzo 2001, n. 52.

## **8. LICENZA PER SOCCORSO A POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA' NATURALI**

- a. Il beneficio<sup>101</sup> è concesso per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino ad un massimo di 90 giorni nell'arco di un anno, previa domanda dell'interessato, a condizione che:
  - (1) il militare sia iscritto ad un'organizzazione di volontariato di protezione civile, inserita nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile;
  - (2) il Dipartimento della Protezione Civile abbia:
    - (a) diramato un dispaccio di allertamento sullo stato di calamità naturale;
    - (b) richiesto ed autorizzato l'intervento in operazioni di soccorso dell'organizzazione di volontariato alla quale è iscritto il militare.
- b. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione della citata Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell'anno.
- c. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dalla richiamata Agenzia, la licenza è concessa per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni continuativi e fino ad un massimo di 30 giorni nell'anno.
- d. Il beneficio può essere concesso solo se le eventuali e prioritarie esigenze di servizio, valutabili di volta in volta dal Comandante di Corpo, non siano impeditive al suo rilascio.
- e. La richiesta per l'esonero dal servizio, per l'impiego in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dall'interessato o dall'organizzazione cui lo stesso aderisce.

## **9. LICENZA PER CONGEDO PARENTALE**

Il militare ha diritto di astenersi dal servizio per un periodo continuativo o

---

<sup>101</sup> Articolo 9, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

frazionato non superiore a 6 mesi, durante i primi otto anni di vita del bambino<sup>102</sup>.

#### **10. LICENZA PER ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO**

Per l'adozione o l'affidamento preadottivo il militare ha diritto di fruire di un periodo di licenza senza assegni<sup>103</sup>.

#### **11. LICENZA PER MALATTIA DEL FIGLIO**

Il militare ha diritto di astenersi dal servizio, durante le malattie del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo, per:

- a. tutto il periodo dell'infermità, nei primi tre anni di età del figlio;
- b. un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno, dal compimento del terzo a quello dell'ottavo anno di età<sup>104</sup>.

#### **12. LICENZA PER GRAVIDANZA**

Il personale femminile ha diritto ad un periodo di interdizione anticipata dal servizio durante lo stato di gravidanza nei casi previsti<sup>105</sup>.

---

<sup>102</sup> Vedasi titolo II, capitolo VIII, paragrafo 2., sottoparagrafo a..

<sup>103</sup> Vedasi titolo II, capitolo VI, paragrafo 6., e capitolo VII, paragrafo 3..

<sup>104</sup> Vedasi titolo II, capitolo IX, paragrafo 1..

<sup>105</sup> Vedasi titolo II, capitolo VI, paragrafo 1..

## TITOLO II

### TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'<sup>106</sup>

#### CAPITOLO VI

#### CONGEDO DI MATERNITA'

##### 1. STATO DI GRAVIDANZA

- a. La militare è obbligata a comunicare al Comandante di Corpo il proprio stato di gravidanza, non appena accertato<sup>107</sup>.
- b. Dopo l'accertamento dello stato di gravidanza è vietato adibire la militare al servizio notturno, dalle ore 24 alle ore 6<sup>108</sup>.
- c. Il Comandante di Corpo<sup>109</sup>, nel caso in cui lo stato di gravidanza venga accertato:
  - (1) nel corso della fase addestrativa, deve interessare tempestivamente il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, affinché questo disponga l'anticipo dell'interdizione dal servizio della militare interessata<sup>110</sup>, nei casi previsti al sottoparagrafo d.;
  - (2) dopo la fase addestrativa, deve valutare se la militare, prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità<sup>111</sup>, possa essere impiegata in mansioni compatibili con il suo stato, ovvero se debba essere attivato il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, per disporre l'anticipo dell'interdizione dal servizio dell'interessata, fino all'inizio di quella obbligatoria.
- d. Il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, l'anticipo dell'interdizione dal servizio della militare in

---

<sup>106</sup> Circolari n. 102/47-2-1999 in data 10 aprile 2001 e n. 102/61-2-1999 in data 30 gennaio 2003 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

<sup>107</sup> Articolo 8, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>108</sup> Articolo 53, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>109</sup> Articoli 7, 11 e 12, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>110</sup> Articolo 17, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>111</sup> Vedasi paragrafo 2..

stato di gravidanza fino all'inizio del congedo di maternità, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio ispettivo stesso, per i seguenti motivi:

- (1) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  - (2) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  - (3) quando la militare non possa essere destinata ad altro incarico.
- e. L'anticipo dell'interdizione dal servizio, di cui al sottoparagrafo d.:
- (1) comma (1), è disposto dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della militare;
  - (2) commi (2) e (3), può essere disposto, d'ufficio o su istanza della militare, dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
- I provvedimenti dei servizi ispettivi sono definitivi.
- f. Per il periodo di interdizione anticipata dal servizio deve essere concessa una licenza straordinaria non computabile nel limite massimo dei 45 giorni annui.
- g. L'inosservanza delle citate disposizioni è punita con l'arresto fino a sei mesi.
- h. Durante il periodo di gravidanza la militare non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, determinati con decreto del Ministro della Difesa<sup>112</sup>.
- i. Al personale collocato in licenza è attribuito il trattamento economico nella misura intera. Lo stesso periodo è computato ai fini:
- (1) dell'anzianità di servizio;
  - (2) della licenza ordinaria;
  - (3) della tredicesima mensilità.

---

<sup>112</sup> Articolo 10, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

- j. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria<sup>113</sup>, è considerata a tutti gli effetti come malattia.

## **2. NATURA DEL BENEFICIO**

- a. E' vietato adibire al servizio il personale:
- (1) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (tre mesi quando il servizio, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, sia da ritenersi gravoso o pregiudizievole);
  - (2) ove il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto;
  - (3) durante i tre mesi dopo il parto;
  - (4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto<sup>114</sup>.
- b. L'inosservanza delle citate disposizioni è punita con l'arresto fino a sei mesi.
- c. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, l'inizio del periodo di congedo può essere ritardato fino al mese precedente la data presunta del parto ed estendersi ai quattro mesi ad esso successivi a domanda dell'interessata, a condizione che un medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, ed il medico competente in materia di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non reca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
- d. In caso di parto prematuro alla militare spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto<sup>115</sup>.
- e. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio dopo il parto e del periodo antecedente al parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo

---

<sup>113</sup> Nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

<sup>114</sup> Capo III, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>115</sup> Articolo 58, comma 5, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

rientro a casa del bambino.

- f. Fino a sette mesi successivi al parto la militare non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, determinati con decreto del Ministro della Difesa<sup>116</sup>.
- g. È vietato adibire la militare al servizio notturno, dalle ore 24 alle ore 6, fino al compimento di un anno di età del bambino<sup>117</sup>.

### **3. MODALITA' PROCEDURALI**

- a. Prima dell'inizio del periodo di congedo, l'interessata deve consegnare al Comando di Corpo di appartenenza il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
- b. La militare:
  - (1) è collocata d'ufficio in congedo di maternità dal Comando di Corpo;
  - (2) dopo il parto, deve presentare il certificato di nascita del figlio o la dichiarazione sostitutiva, resa in ottemperanza alla normativa vigente in tema di autocertificazione, entro trenta giorni.

### **4. PERMESSI RETRIBUITI**

- a. Il personale gestante ha diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di servizio.
- b. Per la fruizione dei permessi è necessario presentare al Comandante di Reparto, apposita istanza e, successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami, degli accertamenti o delle visite.

### **5. CONGEDO DI MATERNITA' PER ADOZIONE E AFFIDAMENTO PREADOTTIVO**

- a. Il congedo di maternità, in caso di adozione e di affidamento preadottivo:
  - (1) nazionale, può essere richiesto dalla militare madre, che abbia adottato

---

<sup>116</sup> Articolo 10, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>117</sup> Articolo 53, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

- o ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni alla data dell'adozione o dell'affidamento. Il beneficio deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nel nucleo familiare dell'interessata;
- (2) internazionale, spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.
- b. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo.
  - c. Le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, determinate su disposizione del giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.

## **6. LICENZA STRAORDINARIA PER ADOZIONE E AFFIDAMENTO PREADOTTIVO**

- a. La militare madre ha diritto di fruire di una licenza straordinaria senza assegni:
  - (1) per l'adozione o l'affidamento:
    - (a) nazionale, a giustificazione dei periodi di assenza dal servizio connessi ai relativi adempimenti procedurali;
    - (b) internazionale, per una durata pari al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione o l'affidamento;
  - (2) concessa dal Comandante di Corpo;
  - (3) non computabile nel limite massimo di 45 giorni annui.
- b. La durata del periodo di permanenza all'estero è certificata dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione o di affidamento.

## **7. TRATTAMENTO ECONOMICO**

- a. Al personale collocato in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico nella misura intera<sup>118</sup>. Lo stesso periodo è computato ai fini:
  - (1) dell'anzianità di servizio;
  - (2) della licenza ordinaria;

---

<sup>118</sup> Articolo 58, comma 7, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

- (3) della tredicesima mensilità.
- b. La licenza straordinaria per adozione e affidamento<sup>119</sup>:
  - (1) è computata nell'anzianità di servizio;
  - (2) non comporta indennità, né retribuzione;
  - (3) non riduce il periodo di licenza ordinaria e la tredicesima mensilità spettanti.

---

<sup>119</sup> Articolo 58, comma 6, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

## CAPITOLO VII

### CONGEDO DI PATERNITA'

#### **1. NATURA DEL BENEFICIO**

- a. Il militare padre ha diritto di astenersi dal servizio per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di:
  - (1) morte o grave infermità della madre;
  - (2) abbandono;
  - (3) affidamento esclusivo del bambino al padre<sup>120</sup>.
- b. Per fruire del congedo, il militare padre deve presentare al Comando di Corpo di appartenenza la certificazione relativa alle condizioni suindicate; nel caso di avvenuto abbandono, deve renderne apposita dichiarazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

#### **2. CONGEDO DI PATERNITA' PER ADOZIONE ED AFFIDAMENTO PREADOTTIVO**

- a. Qualora la madre lavoratrice non abbia chiesto il congedo di maternità spettante, il militare padre, che abbia adottato o ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento, può fruire del congedo di paternità.
- b. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nel nucleo familiare del militare.
- c. Qualora la madre lavoratrice non abbia chiesto il congedo di maternità spettante, il militare padre può fruire del congedo di paternità, anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.
- d. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo.

---

<sup>120</sup> Capo IV, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

- e. Le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, determinate su disposizione del giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.

### **3. LICENZA STRAORDINARIA PER ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO**

- a. Il militare padre ha diritto di fruire di una licenza straordinaria senza assegni:
  - (1) per l'adozione o l'affidamento:
    - (a) nazionale, a giustificazione dei periodi di assenza dal servizio connessi ai relativi adempimenti procedurali;
    - (b) internazionale, per una durata pari al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione o l'affidamento;
  - (2) concessa dal Comandante di Corpo;
  - (3) non computabile nel limite massimo di 45 giorni annui.
- b. La durata del periodo di permanenza all'estero è certificata dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione o di affidamento.

### **4. TRATTAMENTO ECONOMICO**

- a. Al personale collocato in congedo di paternità è attribuito il trattamento economico nella misura intera. Lo stesso periodo è computato ai fini:
  - (1) dell'anzianità di servizio;
  - (2) della licenza ordinaria;
  - (3) della tredicesima mensilità.
- b. La licenza straordinaria per adozione e affidamento:
  - (1) è computata nell'anzianità di servizio;
  - (2) non comporta indennità, né retribuzione;
  - (3) non riduce il periodo di licenza ordinaria e la tredicesima mensilità spettanti.

## CAPITOLO VIII

### LICENZA PER CONGEDO PARENTALE

#### **1. NATURA DEL BENEFICIO**

- a. Il personale ha diritto di astenersi dal servizio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, durante i primi otto anni di vita del figlio<sup>121</sup>.
- b. Il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori ed i relativi periodi di congedo parentale, fruibili anche contestualmente, non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. Qualora, però, il militare:
  - (1) si astenga dal servizio per un periodo non inferiore a 3 mesi, il predetto limite di 6 mesi è elevato a 7 ed il limite complessivo di cui sopra è elevato a 11 mesi;
  - (2) sia l'unico genitore, la durata del congedo è stabilita in 10 mesi.
- c. Ogni militare ha diritto di fruire di tanti periodi di congedo parentale quanti sono i figli.
- d. In caso di fruizione frazionata del congedo, tra un periodo e l'altro dello stesso (anche della durata di un solo giorno) deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio.
- e. Il periodo di congedo è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità.
- f. Il diritto è invocabile anche dai genitori adottivi o affidatari, secondo le modalità previste dal paragrafo 4., sottoparagrafo d.. In ogni caso, il congedo parentale deve essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
- g. Non è possibile convertire il beneficio in licenza ordinaria.
- h. La legge punisce con sanzione amministrativa il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio del diritto.

---

<sup>121</sup> Capo V, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

## **2. MODALITA' PROCEDURALI**

- a. Per fruire del beneficio, il militare deve produrre al Comando di Corpo apposita istanza per ottenere la concessione di una licenza straordinaria, non computabile nel limite massimo di 45 giorni annui. Tuttavia, il personale<sup>122</sup>, ad esclusione di quello dirigente<sup>123</sup>, con figli minori di tre anni, può:
  - (1) chiedere di fruire di un periodo di licenza straordinaria computabile, nella misura complessiva di 45 giorni, anche frazionati, nell'arco dei primi tre anni di vita del bambino, e comunque entro il limite massimo di 45 giorni di licenza straordinaria fruibile nell'anno di riferimento;
  - (2) beneficiare, in caso di parto gemellare o trigemino, rispettivamente, di 90 e 135 giorni di licenza straordinaria computabile, da fruire entro e non oltre il primo triennio di vita dei figli e, comunque, nel limite massimo annuale di 45 giorni.
- b. Ai fini dell'esercizio del diritto, il militare è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità da parte dell'interessato, a preavvisare il Comando di Corpo di appartenenza almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'astensione dal servizio. Tuttavia, la decorrenza del periodo di 15 giorni, quale termine minimo previsto per la presentazione della domanda di licenza, non è di per sé condizione sufficiente per potere godere del beneficio. Infatti, la fruizione della licenza è subordinata alla relativa autorizzazione del Comandante di Corpo.
- c. Non è consentito differire d'ufficio la fruizione della licenza, anche in presenza di eventuali esigenze di servizio.
- d. Per consentire la concessione e la fruizione del beneficio nei tempi previsti, la domanda di licenza deve essere inviata direttamente dal Reparto di appartenenza del militare istante, nel minor tempo possibile, al Comando di Corpo e, per conoscenza, alla scala gerarchica intermedia. Infatti, la fruizione della licenza deve essere autorizzata nell'arco dei 15 giorni di preavviso.
- e. Il congedo parentale ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne abbia diritto.

## **3. DOCUMENTAZIONE**

- a. Alla richiesta di licenza deve essere allegata la relativa documentazione

---

<sup>122</sup> Articolo 58, comma 1, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>123</sup> Al personale dirigente non si applicano le disposizioni previste nel D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

probatoria. I documenti concernenti dati anagrafici o relazioni di parentela possono essere sostituiti da autocertificazioni, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Con tali autocertificazioni possono altresì essere documentate le situazioni relative alla prestazione o alla fruizione del congedo parentale del coniuge, che devono essere avallate dai datori di lavoro o dagli Enti presso cui presta servizio, a seconda dei casi prospettati.

- b. Il Comandante di Corpo ha facoltà di richiedere qualunque tipo di certificazione suppletiva, ritenuta necessaria per l'accertamento della titolarità del beneficio, oltreché di intraprendere le opportune azioni per accertare la veridicità delle situazioni rappresentate a corredo dell'istanza della concessione della licenza.
- c. In caso di produzione di documentazione falsa o mendace:
  - (1) a carico dell'interessato devono essere poste in atto le previste azioni disciplinari o penali;
  - (2) dalla licenza ordinaria e da altri benefici eventualmente spettanti (recuperi compensativi, licenza di trasferimento residua, ecc.) deve detrarsi un numero di giorni corrispondenti a quelli indebitamente trascorsi in licenza per congedo parentale.

Nel caso in cui il militare abbia già fruito di tutta la licenza ordinaria spettante, i giorni di licenza straordinaria saranno considerati aspettativa<sup>124</sup>, cui seguirà il recupero delle competenze fisse corrisposte.

#### **4. TRATTAMENTO ECONOMICO**

- a. Al personale, ad esclusione di quello dirigente<sup>125</sup>, fino al terzo anno di vita del bambino spetta l'intera retribuzione per un periodo massimo di 45 giorni da fruire nei primi tre anni di vita del bambino, e comunque computabili nel limite massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria<sup>126</sup>. I 45 giorni retribuiti per intero sono compresi nell'ambito di un periodo massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi di congedo.
- b. Fino al terzo anno di vita del bambino e per i primi 6 mesi di licenza, computandovi anche il corrispondente periodo eventualmente fruito dall'altro genitore:

---

<sup>124</sup> Articolo 69, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

<sup>125</sup> Vedasi nota 123.

<sup>126</sup> Il trattamento economico ad assegni interi decorre dal 1° gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

- (1) è dovuta, in luogo della retribuzione militare, un'indennità lorda, determinata applicando la ragione del 30% su una base di calcolo, costituita dall'importo totale della retribuzione, intesa in tutte le sue componenti fondamentali aventi natura fissa e continuativa (stipendio o paga, indennità integrativa speciale, assegni pensionabili, indennità operativa di base ed indennità di aeronavigazione), rilevata nel mese precedente a quello nel quale ha avuto inizio ciascun periodo di licenza;
  - (2) non concorrono, invece, a determinare la succitata base di calcolo l'importo della tredicesima mensilità (laddove il conteggio in parola assuma a riferimento la mensilità di dicembre), nonché il compenso per lavoro straordinario e le indennità legate all'effettiva prestazione lavorativa. Analogamente ne è escluso l'ammontare degli eventuali assegni annessi alle medaglie, giacché questi ultimi, durante i periodi di licenza, continuano ad essere erogati nell'intera misura, stante la loro natura non retributiva;
  - (3) una volta determinata la misura giornaliera di tale indennità, essa sarà corrisposta per ciascuna giornata di licenza ricadente nei primi tre anni di vita del bambino e nell'ambito del periodo di sei mesi di congedo, valutati complessivamente tra i genitori.
- c. Oltre il terzo anno di vita del bambino e comunque oltre il sesto mese di licenza, computandovi anche il corrispondente periodo eventualmente fruito dall'altro genitore:
- (1) deve corrispondersi il trattamento economico secondo i medesimi criteri, modalità e misure illustrati nel sottoparagrafo b., solamente se il reddito individuale del militare sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione I.N.P.S.;
  - (2) per la determinazione del reddito individuale debbono osservarsi i medesimi criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. Pertanto, per ciascun periodo di licenza ricadente in un medesimo anno solare, occorre aver riguardo al reddito individuale assoggettabile all'I.R.P.E.F., (ivi esclusa l'indennità stessa) percepito dal militare nello stesso anno solare. A tal fine non va tenuto conto:
    - (a) del reddito della casa di abitazione;
    - (b) di eventuali trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
    - (c) dei redditi conseguenti a competenze arretrate, soggette a regime di tassazione separata.
- Vi sarà dunque erogazione dell'indennità qualora il reddito, così rile-

- vato, risulti inferiore al prescritto limite;
- (3) in proposito, gli Enti amministrativi debbono agire sulla scorta del reddito individuale presunto per l'anno di interesse, appositamente dichiarato dall'interessato, con necessità di acquisire dal medesimo una dichiarazione definitiva, ai fini degli eventuali conguagli attivi o passivi, alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi.
- d. In caso di adozione o affidamento di minore:
- (1) fino a sei anni di età, spetta l'intera retribuzione per un periodo massimo di 45 giorni, computabili nel limite di 45 giorni annui di licenza straordinaria. I 45 giorni sono compresi nell'ambito di un periodo massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi di congedo;
- (2) fino a sei anni di età, per un periodo di congedo parentale:
- (a) complessivo di 6 mesi tra i due genitori, l'indennità pari al 30% della retribuzione è corrisposta indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente;
- (b) eccedente i 6 mesi (fino a 10 mesi complessivamente spettanti ai due genitori) l'indennità è corrisposta subordinatamente alle condizioni reddituali. Se il reddito è superiore ai limiti stabiliti, il richiedente ha diritto al congedo, ma non all'indennità;
- (3) di età compresa tra sei e otto anni, il congedo parentale, fruito:
- (a) entro i tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, è indennizzabile per un periodo:
- complessivo di sei mesi tra i due genitori, indipendentemente dalle condizioni reddituali;
  - eccedente i sei mesi, subordinatamente alle condizioni reddituali;
- (b) dopo i tre anni dall'ingresso in famiglia del minore:
- è indennizzabile per qualsiasi periodo (e cioè, sia che si tratti dei primi 6 mesi che dei periodi eccedenti questi ultimi, vale a dire ulteriori rispetto a quelli fruiti fino a sei anni), fermi restando gli altri requisiti, subordinatamente alle condizioni reddituali;
  - non dà diritto ad alcuna indennità, se il reddito è superiore ai limiti stabiliti;
- (4) di età compresa tra sei e dodici anni al momento dell'adozione o dell'affidamento, il congedo parentale e la relativa indennità spettano soltanto quando il beneficio sia richiesto entro i tre anni dall'ingresso in

famiglia del minore (indipendentemente dalle condizioni reddituali per complessivi 6 mesi, ovvero subordinatamente alle condizioni reddituali per periodi eccedenti i 6 mesi). In caso di richieste successive ai tre anni dall'ingresso, l'indennità e il congedo non spettano neppure subordinatamente alle condizioni reddituali.

e. Il periodo di congedo parentale, escluso quello rientrante nel limite massimo dei 45 giorni annui di licenza straordinaria computabile, comporta una riduzione del periodo preso a riferimento nel computo della:

(1) licenza ordinaria;

(2) tredicesima mensilità, che è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai 15 giorni<sup>127</sup>. Infatti, la fruizione della licenza integra un'ipotesi di prestazione di servizio inferiore all'anno e, pertanto, il calcolo dell'elemento retributivo in parola va disposto secondo il succitato meccanismo. Così ad esempio, per un militare, già in servizio alla data del 1° gennaio 2004, che abbia fruito di 45 giorni di licenza straordinaria per il periodo dal 3 luglio 2004 al 16 agosto 2004, allorché, nel mese di dicembre 2004, dovrà essere determinata la tredicesima mensilità<sup>128</sup>, il numero dei dodicesimi, per i quali essa potrà essere corrisposta, sarà dato come segue:

	MM.	GG.
– dal 1° gennaio 2003 al 2 luglio 2004	06	02
– dal 3 luglio 2004 al 16 agosto 2004 ( <i>periodo di licenza straordinaria non valorizzabile</i> )		
– dal 17 agosto 2004 al 31 dicembre 2004	04	15
	10	17

Poiché la frazione di mese pari a giorni 17, in quanto superiore a giorni 15, è arrotondata per eccesso a mese intero:

**Totale numero di dodicesimi computabili: 12 - 1 = 11**

Nell'esemplificazione, il militare avrà computati 11/12 di tredicesima mensilità.

<sup>127</sup> Articolo 7, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

<sup>128</sup> Articolo 7, comma 1, legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

## CAPITOLO IX

### LICENZA PER MALATTIA DEL FIGLIO

#### **1. NATURA DEL BENEFICIO**

- a. Il militare ha diritto di astenersi dal servizio, in alternativa al coniuge lavoratore titolare di analogo diritto, durante le malattie del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo, per:
  - (1) tutto il periodo dell'infermità, nei primi tre anni di età del figlio;
  - (2) un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno, dal compimento del terzo a quello dell'ottavo anno di età<sup>129</sup>,  
dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato<sup>130</sup>.
- b. La facoltà di astenersi dal servizio ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne abbia diritto.
- c. Per fruire del beneficio, il militare è tenuto a presentare una dichiarazione, rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, attestante che l'altro coniuge, lavoratore avente diritto al medesimo beneficio, non sia in astensione dal lavoro o dal servizio negli stessi giorni per lo stesso motivo.
- d. In caso di adozione o affidamento, il militare può astenersi dal servizio per:
  - (1) tutto il periodo della malattia del figlio di età non superiore a sei anni;
  - (2) un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno, fino al compimento dell'ottavo anno di età. Se, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il bambino ha un'età compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto può essere fruito nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare.
- e. La malattia del figlio che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del militare, il decorso della licenza ordinaria, di cui stia eventualmente fruendo, per i periodi di cui al sottoparagrafo a..
- f. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio del diritto sono puniti con sanzione amministrativa<sup>131</sup>.

---

<sup>129</sup> Articolo 58, comma 4, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>130</sup> Capo VII, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>131</sup> Articolo 52, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

## **2. MODALITA' PROCEDURALI E DOCUMENTAZIONE**

- a. Il militare deve produrre al Comando di Corpo apposita istanza volta ad ottenere la concessione di una licenza straordinaria, non computabile nel limite massimo di 45 giorni annui.
- b. Alla richiesta di licenza deve essere allegata la relativa documentazione probatoria. I documenti concernenti dati anagrafici o relazioni di parentela possono essere sostituiti da autocertificazioni, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Con tali autocertificazioni possono altresì essere documentate le situazioni relative alla prestazione del lavoro o alla fruizione del congedo per malattia del figlio del coniuge, che devono essere avallate dai datori di lavoro o dagli Enti presso cui presta servizio, a seconda dei casi prospettati. Devono, invece, essere prodotti i documenti sanitari, attestanti le situazioni di malattia o infermità, rilasciati da medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.
- c. Il Comandante di Corpo ha facoltà di richiedere qualunque tipo di certificazione suppletiva, ritenuta necessaria per l'accertamento della titolarità del beneficio, oltreché di intraprendere le opportune azioni per accertare la veridicità delle situazioni rappresentate a corredo dell'istanza della concessione del beneficio.
- d. Il beneficio consente al genitore di astenersi dal servizio, per garantire l'assistenza al figlio dal momento in cui si manifesta la patologia. Pertanto, la generica previsione della presentazione della documentazione sanitaria, a comprova della richiesta della licenza, lascia al Comandante di Corpo la facoltà di disciplinare, nell'ambito della propria responsabilità amministrativa, le modalità di inoltro della documentazione medesima e di rilascio della lettera di licenza. Qualora, per particolari situazioni, tali operazioni risultino di difficile effettuazione secondo la prassi ordinaria, il Comando di Corpo ed il militare interessato possono avvalersi dell'ausilio degli strumenti di comunicazione, offerti dalla tecnologia avanzata ed autorizzati dalla legge (fax, posta elettronica, ecc.), fermo restando l'onere di verifica dell'autenticità dei richiamati documenti sanitari, anche successivamente, da parte del Comando medesimo.
- e. In caso di produzione di documentazione falsa o mendace:
  - (1) a carico dell'interessato devono essere poste in atto le previste azioni disciplinari o penali;

- (2) dalla licenza ordinaria e da altri benefici eventualmente spettanti (recuperi compensativi, licenza di trasferimento residua, ecc.) deve detrarsi un numero di giorni corrispondenti a quelli indebitamente trascorsi in licenza per malattia del figlio.

Nel caso in cui il militare abbia già fruito di tutta la licenza ordinaria spettante, i giorni di licenza straordinaria saranno considerati aspettativa<sup>132</sup>, cui seguirà il recupero delle competenze fisse corrisposte.

### **3. TRATTAMENTO ECONOMICO**

- a. La licenza non dà luogo a corresponsione di trattamento economico, fatti salvi gli eventuali assegni annessi alle medaglie. Tuttavia, durante i primi tre anni di vita del figlio, i periodi di licenza fruiti dal personale<sup>133</sup>, ad esclusione di quello dirigente<sup>134</sup>, non comportano riduzione del trattamento economico per un massimo di 5 giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno.

- b. I periodi di licenza:

(1) sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria<sup>135</sup>;

(2) comportano una riduzione del periodo preso a riferimento nel computo della tredicesima mensilità, che è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai 15 giorni<sup>136</sup>.

Infatti, la fruizione del beneficio integra un'ipotesi di prestazione di servizio inferiore all'anno e, pertanto, il computo dell'elemento retributivo in parola va disposto secondo il succitato meccanismo. Così ad esempio, per un militare, già in servizio alla data del 1° gennaio 2004, che abbia fruito di 17 giorni di licenza straordinaria per il periodo dal 3 luglio 2004 al 19 luglio 2004, allorché, nel mese di dicembre 2004, dovrà essere determinata la tredicesima mensilità<sup>137</sup>, il numero dei dodicesimi, per i quali essa potrà essere corrisposta, sarà dato come segue:

---

<sup>132</sup> Articolo 69, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

<sup>133</sup> Articolo 58, comma 3, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>134</sup> Al personale dirigente non si applicano le disposizioni previste nel D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>135</sup> Articolo 49, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>136</sup> Articolo 7, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

<sup>137</sup> Articolo 7, comma 1, legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

	MM.	GG.
– dal 1° gennaio 2004 al 2 luglio 2004	06	02
– dal 3 luglio 2004 al 19 luglio 2004 ( <i>periodo di licenza straordinaria non valorizzabile</i> )		
– dal 20 luglio 2004 al 31 dicembre 2004	05	12
	<hr/>	<hr/>
	11	14

Poiché la frazione di mese pari a giorni 14, in quanto inferiore a giorni 15, è arrotondata per difetto:

**Totale numero di dodicesimi computabili:  $12 - 1 = 11$**

Nell'esemplificazione, il militare avrà computati 11/12 di tredicesima mensilità.

## CAPITOLO X

### RIPOSI GIORNALIERI DELLA MADRE E DEL PADRE

#### 1. NATURA DEL BENEFICIO

- a. Durante il primo anno di vita del figlio la militare madre ha diritto di fruire di due riposi giornalieri di un'ora ciascuno, anche cumulabili tra loro, ridotti ad uno se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore<sup>138</sup>.
- b. I periodi di riposo:
  - (1) sono indicati dalla richiedente;
  - (2) comportano il diritto ad allontanarsi dalla sede di servizio;
  - (3) sono considerati come ore lavorative agli effetti della durata del servizio stesso;
  - (4) non incidono sul periodo di licenza e sulla tredicesima mensilità.
- c. Analogo beneficio spetta al militare padre:
  - (1) qualora sia unico affidatario del bambino;
  - (2) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto;
  - (3) qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (e, cioè, quando la madre sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.);
  - (4) in caso di morte o di grave infermità della madre.
- d. I riposi giornalieri non competono al militare padre nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa.
- e. In caso di parto plurimo, a prescindere dal numero dei gemelli, i periodi di riposo vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
- f. I periodi di riposo, in caso di adozione ed affidamento, possono essere fruiti entro il primo anno dalla data d'ingresso del minore nel nucleo familiare<sup>139</sup>.

---

<sup>138</sup> Capo VI, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>139</sup> Sentenza Corte Costituzionale 1° aprile 2003, n. 104.

- g. Mentre la madre può godere dei riposi giornalieri durante i periodi di congedo parentale del militare padre, non è, invece, riconosciuta a quest'ultimo la possibilità di fruire dei riposi, nel caso in cui la madre lavoratrice si trovi in congedo di maternità o parentale. Fa eccezione il caso di parto plurimo, in cui le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche durante i periodi di congedo di maternità o parentale della madre.
- h. L'inosservanza delle citate disposizioni è punita con sanzione amministrativa.

## **2. MODALITA' PROCEDURALI E DOCUMENTAZIONE**

- a. Il militare deve produrre al Comando di Corpo apposita istanza per la fruizione del beneficio. La valutazione della richiesta e la conseguente autorizzazione sono di competenza del Comandante di Corpo, mentre la concessione dei permessi è devoluta al Comandante di Reparto, al quale l'istante, di volta in volta, deve semplicemente indicare, in tempo utile, le ore in cui ha necessità di fruire dei riposi.
- b. Alla richiesta di permesso deve essere allegata la relativa documentazione probatoria. I documenti concernenti dati anagrafici o relazioni di parentela possono essere sostituiti da autocertificazioni, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Con tali autocertificazioni possono altresì essere documentate le situazioni relative alla prestazione del lavoro o alla fruizione del permesso del coniuge, che devono essere avallate dai datori di lavoro o dagli Enti presso cui presta servizio, a seconda dei casi prospettati. Devono, invece, essere prodotti i documenti sanitari, attestanti le situazioni di malattia o infermità, rilasciati da medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.
- c. Il Comandante di Corpo ha facoltà di richiedere qualunque tipo di certificazione suppletiva, ritenuta necessaria per l'accertamento della titolarità del beneficio, oltreché di intraprendere le opportune azioni per accertare la veridicità delle situazioni rappresentate a corredo dell'istanza della concessione dei permessi.
- d. In caso di produzione di documentazione falsa o mendace:
  - (1) a carico dell'interessato devono essere poste in atto le previste azioni disciplinari o penali;
  - (2) dalla licenza ordinaria e da altri benefici eventualmente spettanti (recuperi compensativi, licenza di trasferimento residua, ecc.) deve

detrarsi un numero di giorni corrispondenti a quelli indebitamente trascorsi in riposi giornalieri

Nel caso in cui il militare abbia già fruito di tutta la licenza ordinaria spettante, le ore di riposo saranno considerate aspettativa<sup>140</sup>, cui seguirà il recupero delle competenze fisse corrisposte.

### **3. TRATTAMENTO ECONOMICO**

Durante la fruizione dei permessi, che non implica variazioni sulla posizione retributiva, compete l'integrale trattamento economico<sup>141</sup>.

---

<sup>140</sup> Articolo 69, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

<sup>141</sup> Articolo 58, comma 8, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

## CAPITOLO XI

### **PERMESSI E CONGEDI PER ASSISTERE SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP**<sup>142</sup>

#### **1. SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'**

- a. E' persona con handicap chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che:
  - (1) è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa;
  - (2) determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione<sup>143</sup>.
- b. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

#### **2. ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI GRAVITA'**

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente ed alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle aziende sanitarie locali mediante le commissioni mediche, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare<sup>144</sup>.

#### **3. GENITORI ED AFFIDATARI DI MINORE DI ETA' INFERIORE A TRE ANNI PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'**

##### **a. Prolungamento del congedo parentale**

- (1) Il genitore militare, anche adottivo o affidatario, di minore, con handicap in situazione di gravità accertata e documentata, ha diritto, in

---

<sup>142</sup> Articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>143</sup> Articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

<sup>144</sup> Articolo 4, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

alternativa all'altro genitore lavoratore, al prolungamento, sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, del periodo di congedo parentale, a condizione che il figlio con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il prolungamento decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale.

- (2) Il periodo di prolungamento del congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità.

**b. Riposi orari**

- (1) In alternativa al prolungamento del congedo parentale, è possibile usufruire di 2 ore di riposo giornaliero, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

- (2) Le ore di riposo:

- (a) comportano il diritto ad allontanarsi dalla sede di servizio;

- (b) sono:

- indicate dal richiedente;
- considerate come ore lavorative agli effetti della durata del servizio stesso;
- retribuite e computate nell'anzianità di servizio;
- concesse anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

**4. GENITORI ED AFFIDATARI DI MINORE DI ETA' COMPRESA TRA TRE E DICHIOTTO ANNI PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'**

- a. Il genitore militare, anche adottivo o affidatario, o, in alternativa, l'altro genitore lavoratore, ha diritto a 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, ovvero frazionabili ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, a condizione che questi non sia ricoverato a tempo pieno.
- b. In presenza di più figli con handicap in situazione di gravità, i 3 giorni di permesso mensile possono essere concessi nella misura plurima corrispondente al numero dei soggetti da assistere, quando, realizzandosi le

condizioni di continuità ed esclusività dell'assistenza<sup>145</sup>, il genitore militare non possa sopperire alle necessità assistenziali di più figli disabili soltanto con 3 giorni di permesso mensile in relazione alla natura dell'handicap.

- c. I permessi sono:
- (1) computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità;
  - (2) cumulabili con le licenze straordinarie per congedo parentale e per malattia del figlio;
  - (3) concessi anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto;
  - (4) utilizzabili anche quando l'altro genitore fruisca del congedo parentale.

## **5. GENITORI ED AFFIDATARI DI MAGGIORENNE PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'**

- a. Il genitore militare, anche adottivo o affidatario, o, in alternativa, l'altro genitore, lavoratore, ha diritto a 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, ovvero frazionabili ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, purché sussista convivenza con il medesimo o, in assenza di convivenza, purché l'assistenza sia continuativa ed esclusiva<sup>146</sup>.
- b. In presenza di più figli con handicap in situazione di gravità, i 3 giorni di permesso mensile possono essere concessi nella misura plurima corrispondente al numero dei soggetti da assistere, quando, realizzandosi le condizioni di continuità ed esclusività dell'assistenza, il genitore militare non possa sopperire alle necessità assistenziali di più figli disabili soltanto con 3 giorni di permesso mensile in relazione alla natura dell'handicap.
- c. I permessi sono:
- (1) computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità;
  - (2) cumulabili con le licenze straordinarie per congedo parentale e per malattia del figlio;

---

<sup>145</sup> Vedasi paragrafo 7..

<sup>146</sup> Vedasi nota 145.

- (3) concessi anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
- d. Il militare non può comunque fruire del beneficio, anche se l'altro genitore non ne abbia diritto, nel caso in cui non conviva insieme alla persona con handicap, la quale invece è assistita da altro soggetto maggiorenne non lavoratore idoneo a prestare sostegno.

## **6. PERMESSO MENSILE PER PARENTI O AFFINI DI PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'**

- a. Il militare che assista con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, convivente o non convivente, ha diritto a 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche continuativamente nell'ambito del mese, ovvero frazionabili ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, a condizione che il soggetto disabile non sia ricoverato a tempo pieno.
- b. In presenza di più soggetti con handicap in situazione di gravità cui prestare assistenza, i 3 giorni di permesso mensile possono essere concessi nella misura plurima corrispondente al numero delle persone da assistere, quando, realizzandosi le condizioni di continuità ed esclusività, il militare destinatario del beneficio non possa sopperire alle necessità assistenziali di più soggetti disabili soltanto con 3 giorni di permesso mensile in relazione alla natura dell'handicap.
- c. I permessi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità.

## **7. CONTINUITA' ED ESCLUSIVITA' DELL'ASSISTENZA**

- a. La continuità:
- (1) consiste nell'effettiva assistenza del soggetto disabile, per le sue necessità quotidiane, da parte del militare;
  - (2) non sussiste nei casi di oggettiva lontananza dall'abitazione dell'assistito, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.
- b. L'esclusività:
- (1) sussiste quando il militare, richiedente i permessi, sia l'unico soggetto che presta assistenza alla persona con handicap. Pertanto, in caso di convivenza con il disabile, è necessario che, ai fini della concessione

del beneficio, non siano presenti in famiglia altri soggetti maggiorenni non lavoratori che possano fornirgli assistenza;

- (2) non si realizza, quando il portatore di handicap, che non sia convivente con il militare richiedente, risulta convivere a sua volta in un nucleo familiare in cui siano presenti lavoratori che beneficiano di permessi per la medesima persona disabile, ovvero soggetti maggiorenni non lavoratori in grado di assisterla.
- c. Tuttavia, il soggetto maggiorenne non lavoratore, anche se convivente con il disabile, non può considerarsi in grado di assistere la persona con handicap, quando<sup>147</sup>:
- (1) sia presente nel nucleo familiare un:
    - (a) numero di minorenni superiore a tre;
    - (b) bambino di età inferiore a 6 anni;
  - (2) vi sia la necessità, da valutare a cura di un medico dell'azienda sanitaria locale, di assistere il disabile pure in ore notturne ed anche da parte del militare;
  - (3) abbia:
    - (a) una grave malattia;
    - (b) un'infermità riconosciuta superiore ai 2/3;
    - (c) un'età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità riconosciuta, o inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui sia studente);
    - (d) un'infermità temporanea durante i periodi di ricovero ospedaliero.Altre infermità temporanee debitamente documentate o, più in generale, i motivi di carattere sanitario, anch'essi debitamente documentati, del soggetto non lavoratore dovranno essere valutati da un medico dell'azienda sanitaria locale, al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile, nonché al tipo di affezione del soggetto non lavoratore, sussista un'impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza;
  - (4) non sia in possesso della patente di guida ed il militare:

---

<sup>147</sup> Circolare n. 14 in data 16 novembre 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

- (a) documenti la necessità di trasportare, nei giorni richiesti, il disabile per visite mediche, terapie specifiche e simili;
- (b) dichiarare l'impossibilità di far trasportare la persona con handicap da altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti di patente di guida.

Il mancato possesso di patente, da parte del familiare non lavoratore convivente con il soggetto handicappato, non è, di per sé, motivo sufficiente per la concessione costante e duratura dei permessi a favore del militare, convivente o meno, in possesso di patente di guida. In tal caso, infatti, la concessione dei permessi stessi è subordinata alla:

- (a) mancanza di servizi locali di trasporto riservati ai disabili, messi a disposizione da pubbliche strutture (circostanza che deve essere comprovata mediante dichiarazione di responsabilità);
- (b) dimostrazione documentata della necessità di trasportare il disabile in determinati giorni, per motivi di cura, in particolari strutture.

Conseguentemente, la concessione dei permessi è riconoscibile, solo se per il disabile stesso non è disponibile altro servizio di trasporto, garantito in genere dall'azienda sanitaria locale o dai servizi assistenziali comunali, e soltanto per i giorni in cui è rilevabile la necessità stessa, che ovviamente può essere anche ricorrente e fissata in date prestabilite.

## **8. CONGEDO PER GENITORI, FRATELLI E SORELLE DI PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ**

- a. La militare madre o, in alternativa, il militare padre o, dopo la scomparsa dei genitori, uno dei fratelli o sorelle militari conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata e documentata, che abbiano titolo a beneficiare dei 3 giorni di permesso mensile, hanno diritto di fruire, a domanda, di un periodo di congedo<sup>148</sup>, continuativo o frazionato, non superiore complessivamente a 2 anni nell'arco della vita lavorativa (sia in caso di utilizzo da parte di un solo genitore che in caso di fruizione alternativa da parte di entrambi), entro 60 giorni dalla data della richiesta.

---

<sup>148</sup> Articolo 4, comma 2, legge 8 marzo 2000, n. 53.

- b. Durante detto periodo entrambi i genitori non possono fruire:
  - (1) dei 3 giorni di permesso mensile;
  - (2) delle 2 ore di riposo giornaliero.
- c. Il diritto di fruire del congedo spetta anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.
- d. Il periodo di congedo è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità.

## **9. MODALITA' PROCEDURALI E DOCUMENTAZIONE**

- a. Per fruire dei benefici di cui al presente capitolo, il militare interessato deve produrre al Comando di Corpo apposita istanza volta ad ottenere:
  - (1) per il prolungamento del congedo parentale fino al compimento dei tre anni di età del bambino e per i 3 giorni di permesso mensile ed il congedo per assistere soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, una licenza straordinaria di durata corrispondente, non computabile nel limite massimo di 45 giorni annui;
  - (2) per i riposi alternativi alla fruizione del prolungamento del congedo parentale, permessi orari di durata corrispondente.Alle richieste di licenza straordinaria o dei permessi deve essere allegata la relativa documentazione probatoria.
- b. Il militare deve indicare nell'istanza se intende beneficiare in misura frazionata dei 3 giorni di permesso mensile per assistere soggetti portatori di handicap grave. In tal caso, la valutazione della richiesta e la conseguente autorizzazione sono di competenza del Comandante di Corpo, mentre la concessione dei permessi è devoluta al Comandante di Reparto, al quale l'istante, di volta in volta, deve semplicemente indicare, in tempo utile, le ore in cui ha necessità di fruire del beneficio.
- c. I documenti concernenti dati anagrafici o relazioni di parentela possono essere sostituiti da autocertificazioni, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Con tali autocertificazioni possono altresì essere documentate le situazioni relative alla prestazione o alla astensione dal lavoro o dal servizio del coniuge, che devono essere avallate dai datori di lavoro o dagli Enti presso cui presta servizio, a seconda dei casi prospettati. Devono, invece, essere prodotti i documenti sanitari, attestanti le situazioni di malattia o infermità, rilasciati da medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.

- d. Il Comandante di Corpo ha facoltà di richiedere qualunque tipo di certificazione suppletiva, ritenuta necessaria per l'accertamento della titolarità del beneficio, oltretché di intraprendere le opportune azioni per accertare la veridicità delle situazioni rappresentate a corredo dell'istanza della concessione del beneficio.
- e. In caso di produzione di documentazione falsa o mendace:
- (1) a carico dell'interessato devono essere poste in atto le previste azioni disciplinari o penali;
  - (2) dalla licenza ordinaria e da altri benefici eventualmente spettanti (recuperi compensativi, licenza di trasferimento residua, ecc.) deve detrarsi un numero di giorni corrispondenti a quelli indebitamente trascorsi in permesso o congedo.
- Nel caso in cui il militare abbia già fruito di tutta la licenza ordinaria spettante, i giorni di permesso o congedo saranno considerati aspettativa<sup>149</sup>, cui seguirà il recupero delle competenze fisse corrisposte.

## **10. TRATTAMENTO ECONOMICO**

- a. Al militare va corrisposta, durante:
- (1) la licenza straordinaria concessa quale prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, un'indennità pari al 30% della retribuzione del mese precedente, su una base di calcolo costituita dall'importo totale della retribuzione, intesa in tutte le sue componenti fondamentali aventi natura fissa e continuativa (stipendio o paga, indennità integrativa speciale, assegni pensionabili, indennità operativa di base ed indennità di aeronavigazione). Non concorrono, invece, a determinare la suddetta base di calcolo l'importo della tredicesima mensilità (laddove il conteggio in parola assuma a riferimento la mensilità di dicembre), nonché il compenso per lavoro straordinario e le indennità legate all'effettiva prestazione lavorativa. Analogamente ne è escluso l'ammontare degli eventuali assegni annessi alle medaglie, giacché questi ultimi, durante i periodi di licenza, continuano ad essere erogati nell'intera misura, stante la loro natura non retributiva.
- Una volta determinata la misura giornaliera di tale indennità, questa sarà corrisposta per ciascuna giornata di licenza ricadente nei primi tre

---

<sup>149</sup> Articolo 69, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

anni di vita del bambino e nell'ambito del periodo di sei mesi di astensione, valutati complessivamente tra i genitori;

- (2) i riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale nei primi tre anni di vita del figlio, nonché durante i 3 giorni mensili di licenza straordinaria o i permessi orari fruiti nella misura ad essi corrispondente nell'ambito del mese, concessi oltre il terzo anno di età del minore portatore di handicap, ovvero nelle ipotesi di assistenza di parenti o affini entro il terzo grado, con handicap in condizione di gravità, l'intera retribuzione.

Gli anzidetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

- (3) la licenza straordinaria concessa a giustificazione del congedo per assistere soggetti con handicap in situazione di gravità, che è coperta da contribuzione figurativa, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione.

L'indennità e la contribuzione figurativa spettano sino ad un importo complessivo massimo di euro 36.152,00 per l'astensione di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

- b. I periodi di astensione dal servizio di cui al presente capitolo, ad eccezione dei riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale nei primi tre anni di vita del figlio<sup>150</sup>, comportano una riduzione proporzionale del periodo preso a riferimento nel computo della:

- (1) licenza ordinaria;

- (2) tredicesima mensilità, che è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni<sup>151</sup>.

Infatti, la fruizione dei citati benefici integra un'ipotesi di prestazione di servizio inferiore all'anno e, pertanto, il computo dell'elemento retributivo in parola va disposto secondo il succitato meccanismo. Così ad esempio, per un militare, già in servizio alla data del 1° gennaio 2004, che abbia fruito di 45 giorni di licenza straordinaria per il periodo dal 3 luglio 2004 al 16 agosto 2004, allorché, nel mese di dicembre 2004, dovrà essere determinata la tredicesima mensilità<sup>152</sup>,

---

<sup>150</sup> Articolo 58, comma 8, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>151</sup> Articolo 7, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

<sup>152</sup> Articolo 7, comma 1, legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

il numero dei dodicesimi, per i quali essa potrà essere corrisposta, sarà dato come segue:

	MM.	GG.
– dal 1° gennaio 2004 al 2 luglio 2004	06	02
– dal 3 luglio 2004 al 16 agosto 2004 ( <i>periodo di licenza straordinaria non valorizzabile</i> )		
– dal 17 agosto 2004 al 31 dicembre 2004	04	15
	<hr/>	<hr/>
	10	17

Poiché la frazione di mese pari a giorni 17, in quanto superiore a giorni 15, è arrotondata per eccesso a mese intero:

**Totale numero di dodicesimi computabili: 12 - 1 = 11**

Nell'esemplificazione, il militare avrà computati 11/12 di tredicesima mensilità.

### TITOLO III

## ELEVAZIONE CULTURALE

### CAPITOLO XII

## DIRITTO ALLO STUDIO

### **1. NATURA DEL BENEFICIO**

- a. Il beneficio<sup>153</sup> consiste in un permesso retribuito che può essere concesso fino ad un massimo di 150 ore annue per la frequenza di corsi:
- (1) scolastici, ivi compresi quelli per il conseguimento del titolo di scuola media dell'obbligo e degli attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, tenuti presso scuole pubbliche o parificate;
  - (2) universitari;
  - (3) di specializzazione post-universitari;
  - (4) accademici, di formazione, di perfezionamento e di specializzazione, organizzati:
    - dalle Accademie di belle arti;
    - dall'Accademia nazionale di danza;
    - dall'Accademia nazionale di arte drammatica,
    - dagli Istituti superiori per le industrie artistiche;
    - dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati;
  - (5) tenuti presso istituti che, pur non essendo pubblici o parificati, conferiscono titoli riconosciuti, a richiesta, dallo Stato Italiano;
  - (6) istituiti presso le aziende sanitarie locali.
- b. Il periodo complessivo di 150 ore è riferito all'anno solare.

---

<sup>153</sup> Articolo 78, D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, articolo 54, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, articolo 57, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ed articolo 59, D.P.R. 16 giugno 2002, n. 164.

- c. La frequenza di corsi post-universitari, finalizzati all'esame per l'iscrizione ad un albo professionale, costituisce presupposto per la fruizione del beneficio, solo se gli stessi siano organizzati presso le università.
- d. Il militare che fruisce del beneficio è escluso dalla concessione delle provvidenze di natura economica previste per l'elevazione culturale del personale<sup>154</sup>.

## **2. MODALITA' DI CONCESSIONE E DI FRUIZIONE**

- a. Il permesso:
  - (1) fa riferimento all'orario di lavoro del militare;
  - (2) è considerato come servizio prestato, utile a tutti gli effetti, ivi compresi quelli relativi al trattamento di previdenza e di quiescenza;
  - (3) riguarda la frequenza di corsi che si tengono durante l'orario di servizio;
  - (4) resta, comunque, subordinato alla necessità di fronteggiare impellenti ed inderogabili esigenze di servizio, che abbiano carattere contingente, improvviso o che impegnino il Reparto nel suo complesso;
  - (5) non è assimilabile alla licenza ordinaria e non può essere trasformato in essa, tranne quanto previsto al sottoparagrafo f.;
  - (6) non può essere usufruito in un'unica soluzione.
- b. Al fine di consentire all'Amministrazione di meglio contemperare le esigenze della frequenza con la necessità di assicurare la regolarità del servizio, l'interessato deve:
  - (1) rappresentare in tempo utile, prima dell'inizio del corso stesso, il proprio intendimento al Comando di Corpo, specificandone la durata ed il prevedibile impegno connesso alla frequenza.  
La valutazione della richiesta e la conseguente autorizzazione sono di competenza del predetto Comando, mentre la concessione dei permessi, di volta in volta necessari per la frequenza, è devoluta al Comandante del Reparto, da cui il militare dipende direttamente per l'impiego;
  - (2) dimostrare, comunque, mediante idonea documentazione, di aver frequentato il corso di studio, per il quale ha richiesto il beneficio.

---

<sup>154</sup> Vedasi circolare n. 32238/900 in data 8 agosto 2002 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - SM -Ufficio Servizi Sociali.

- c. In caso di coincidenza tra la sede di servizio e quella di svolgimento dei corsi, le ore di permesso non devono essere necessariamente fruite a copertura di giornate intere di assenza dal servizio, ma possono essere concesse e fruite secondo criteri puramente orari.
- d. Il militare che non fruisca interamente delle ore di permesso nell'anno solare può chiedere di fruire della parte rimanente del beneficio per la frequenza di un altro corso nel medesimo anno solare, previa autorizzazione del Comandante di Corpo.
- e. La frequenza di un corso di studio non va intesa esclusivamente come presenza alle lezioni, quanto come partecipazione diretta agli impegni che lo svolgimento del corso stesso comporta, purché venga comprovata l'assoluta necessità di assolvere a detti impegni soltanto durante l'orario di servizio. Pertanto, non danno luogo all'attribuzione dei permessi quelle attività (ad esempio lo studio) che, pur essendo attinenti al corso frequentato:
  - (1) si svolgono senza vincoli ed obblighi temporali;
  - (2) possono organizzarsi liberamente, contemperando le esigenze personali con quelle di servizio.
- f. L'eventuale abuso, oltre che alla revoca del beneficio, dà luogo alla decurtazione della licenza ordinaria di un giorno per ogni periodo di tempo, pari ad un sesto dell'orario di lavoro settimanale previsto, utilizzato. Nel caso in cui il militare abbia già fruito di tutta la licenza ordinaria spettante, i giorni di permesso sono considerati aspettativa<sup>155</sup>, cui segue il recupero delle competenze fisse corrisposte. Restano salve le eventuali responsabilità disciplinari.
- g. Lo scarso rendimento scolastico o un calo nel profitto, che determini l'iscrizione all'anno accademico come "fuori corso", non integra di per sé la fattispecie dell'abuso del beneficio e, pertanto, non comporta la perdita dello stesso.
- h. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari possono essere attribuite e conteggiate, nell'ambito delle 150 ore, le quattro (tre per il personale dirigente)<sup>156</sup> giornate immediatamente precedenti, escluse quelle festive e feriali non lavorative, agli esami da sostenere, in ragione di 6 ore per ogni giorno lavorativo. In tali giornate il personale non può comunque

---

<sup>155</sup> Articolo 69, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

<sup>156</sup> Al personale dirigente non si applicano le disposizioni previste nel D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

essere impiegato in servizio e deve produrre successivamente idonea documentazione, per dimostrare di avere sostenuto l'esame.

In caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali, il computo delle ore di permesso deve essere conteggiato in ragione delle ore di lavoro del programmato turno giornaliero di servizio. Pertanto, il militare, qualora nelle giornate di permesso debba effettuare il programmato turno di rientro pomeridiano, può chiedere di anticiparlo o posticiparlo ovvero domandare la commutazione in ore di permesso, al fine di completare l'orario obbligatorio settimanale.

- i. Nel giorno previsto per sostenere l'esame, il militare può fruire della licenza straordinaria per esami<sup>157</sup>.

### **3. SEDE DEI CORSI**

Il permesso compete per:

- a. la sola frequenza di:
  - (1) corsi universitari o post-universitari svolti nella sede;
  - (2) corsi universitari o post-universitari svolti fuori sede ovvero iniziati nella precedente sede di servizio, nel caso in cui nella località di servizio siano attivati corsi analoghi;
  - (3) tutti gli altri corsi previsti, attivati nella sede di servizio;
- b. la frequenza ed il viaggio, in ragione di sei ore per ogni giorno impiegato, per:
  - (1) corsi universitari o post-universitari, anche se iniziati in altra sede, non attivati nella sede di servizio;
  - (2) tutti gli altri corsi previsti, compresi quelli organizzati dagli enti pubblici territoriali, non attivati nella sede di servizio;
  - (3) tutti gli altri corsi previsti, esclusi quelli organizzati da enti pubblici territoriali, ove iniziati, prima del trasferimento, in altra sede.

---

<sup>157</sup> Vedasi titolo I, capitolo IV, paragrafo 5., sottoparagrafo c..

## CAPITOLO XIII

### CONGEDO PER LA FORMAZIONE

#### **1. NATURA DEL BENEFICIO**

- a. Nell'arco dell'intera vita lavorativa, il personale che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio può usufruire, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, di un congedo per:
  - (1) completare la scuola dell'obbligo;
  - (2) conseguire:
    - (a) il titolo di studio di secondo grado;
    - (b) il diploma universitario o di laurea;
  - (3) partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione<sup>158</sup>.
- b. La formazione:
  - (1) è la progressiva acquisizione, attraverso lo studio e l'esperienza, non solo di una fisionomia culturale o morale, ma anche di specifiche competenze;
  - (2) consiste nell'arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze in senso lato, e non solo di quelle relative alla cultura o alla professione.
- c. Il beneficio deve essere concesso per partecipare a tutte le attività di formazione, di qualunque tipo esse siano, non organizzate dall'Amministrazione.

#### **2. MODALITA' DI CONCESSIONE**

Il militare che intende avvalersi del beneficio deve presentare apposita istanza per via gerarchica, almeno trenta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo. Tuttavia, il Comandante di Corpo, competente a concedere il beneficio, può differire l'accoglimento della richiesta:

---

<sup>158</sup> Articolo 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 ed articolo 57, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

- a. in caso di improrogabili esigenze di servizio e con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni;
- b. se il personale che usufruisce del congedo sia già pari al 3% della forza effettiva complessiva, fino a quando l'adozione del provvedimento non comporti più il superamento del predetto limite.

### **3. INTERRUZIONE DEL CONGEDO**

- a. Si dà luogo ad interruzione del congedo nel caso in cui, durante il periodo di fruizione, intervenga una grave e documentata patologia che:
  - (1) determina temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  - (2) richiede assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali.
- b. La patologia deve essere comunicata per iscritto al Comandante di Corpo.
- c. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico specialista di medicina generale o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

### **4. POSIZIONE DEL MILITARE**

Il militare autorizzato alla fruizione del congedo è collocato in aspettativa e conserva il posto di lavoro, poiché permane nella forza organica del ruolo di appartenenza. Tale periodo:

- a. non dà diritto alla:
  - (1) retribuzione;
  - (2) maturazione della licenza ordinaria;
- b. non è computato:
  - (1) nell'anzianità di servizio;
  - (2) ai fini del raggiungimento del limite massimo di aspettativa, ovvero dei due anni nel quinquennio, come previsto dalle vigenti norme;

- c. non è cumulabile con le licenze, con la malattia e con altri congedi;
- d. non è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Tuttavia, il militare può procedere al riscatto del periodo di astensione dal lavoro, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

## **5. PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

Oltre alle incombenze di carattere amministrativo-contabile di propria competenza, i Comandi di Corpo, per l'applicazione della detrazione di anzianità ai fini dell'avanzamento, devono comunicare l'avvenuto collocamento in aspettativa:

- a. degli Ufficiali al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 4<sup>a</sup> Divisione, e, per conoscenza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- b. dei Marescialli e dei Brigadieri al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 5<sup>a</sup> Divisione, e, per conoscenza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- c. degli Appuntati e dei Carabinieri al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

## TITOLO IV

### PERMESSI E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

#### CAPITOLO XIV

#### PERMESSI RETRIBUITI

##### 1. NATURA DEL BENEFICIO

- a. Il personale ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito<sup>159</sup> all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità:
  - (1) del coniuge, anche legalmente separato;
  - (2) di un parente entro il secondo grado (padre, madre, figlio, fratello, sorella, nonno, nonna, nipote), anche non convivente;
  - (3) del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  - (4) di un soggetto componente la famiglia anagrafica del militare.
- b. Per fruire del permesso, il militare comunica previamente al Comando di Corpo l'evento che dà titolo al beneficio ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere fruiti entro una settimana dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
- c. Nei giorni di permesso non sono considerati quelli festivi e non lavorativi.
- d. In alternativa alla fruizione dei giorni di permesso, il militare può concordare con il Comandante di Corpo diverse modalità di espletamento del servizio, anche per periodi superiori a tre giorni, nel limite massimo di 18 ore annuali.
- e. L'accordo deve:
  - (1) essere stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del militare istante;
  - (2) indicare i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento del servizio. Tali modalità devono comportare una

---

<sup>159</sup> Articolo 4, legge 8 marzo 2000, n. 53.

- riduzione dell'orario di servizio complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti;
- (3) prevedere i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità.

## **2. MODALITA' PROCEDURALI E DOCUMENTAZIONE**

- a. Il militare che fruisce dei permessi per grave infermità deve presentare al Comando di Corpo idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, entro 5 giorni dalla ripresa del servizio.
- b. Quando l'evento che dà titolo al permesso è il decesso, il militare è tenuto a documentarlo con la relativa certificazione ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
- c. Se il beneficio è fruito in misura frazionata, il Comandante di Corpo può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante la citata certificazione sanitaria.
- d. Quando viene accertato il venir meno della grave infermità, il militare è tenuto a riprendere il servizio secondo le modalità ordinarie.
- e. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.
- f. In caso di produzione di documentazione falsa o mendace:
- (1) a carico dell'interessato devono essere poste in atto le previste azioni disciplinari o penali;
- (2) dalla licenza ordinaria e da altri benefici eventualmente spettanti (recuperi compensativi, licenza di trasferimento residua, ecc.) deve detrarsi un numero di giorni corrispondenti a quelli indebitamente trascorsi in permesso.
- Nel caso in cui il militare abbia già fruito di tutta la licenza ordinaria spettante, i giorni di permesso saranno considerati aspettativa<sup>160</sup>, cui seguirà il recupero delle competenze fisse corrisposte.
- g. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore previste dai contratti collettivi.

---

<sup>160</sup> Articolo 69, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

## CAPITOLO XV

### CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

#### **1. NATURA DEL BENEFICIO**

- a. Il militare può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi<sup>161</sup>, relativi alla situazione:
- (1) personale;
  - (2) della propria famiglia anagrafica;
  - (3) dei seguenti soggetti<sup>162</sup>, anche se non conviventi:
    - (a) coniuge;
    - (b) figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e loro discendenti prossimi, anche naturali;
    - (c) genitori e loro ascendenti prossimi, anche naturali;
    - (d) generi e nuore;
    - (e) suocero e suocera;
    - (f) fratelli e sorelle germani o unilaterali;
    - (g) portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado.
- b. Per gravi motivi familiari<sup>163</sup> si intendono le :
- (1) necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopraindicate;
  - (2) situazioni che comportano un impegno particolare del militare o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone sopra indicate;
  - (3) situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il militare medesimo;
  - (4) situazioni, riferite ai soggetti sopraindicati, ad esclusione del richiedente, derivanti da patologie:

---

<sup>161</sup> Articolo 4, legge 8 marzo 2000, n. 53.

<sup>162</sup> Articolo 433, codice civile.

<sup>163</sup> Decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.

- (a) acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  - (b) acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  - (c) acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  - (d) dell'infanzia e dell'età evolutiva, aventi le caratteristiche di cui ai precedenti sottocommi o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
- c. Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Durante tale periodo il militare:
- (1) conserva il posto di lavoro;
  - (2) non ha diritto ad alcuna retribuzione;
  - (3) non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
- d. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune, calcolando i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo. Le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a 30 giorni.
- e. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio e non ha validità ai fini previdenziali. Il militare, tuttavia, può procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
- f. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore previste dai contratti collettivi.

## **2. MODALITA' PROCEDURALI**

- a. Il Comandante di Corpo è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa ed a comunicarne l'esito al militare.
- b. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, nonché la concessione parziale del congedo, devono essere

motivati in relazione alle esigenze di servizio, che non consentono la sostituzione del militare.

- c. Su richiesta del militare, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Il Comandante di Corpo assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata ed alla situazione organizzativa del Reparto di appartenenza del militare istante.
- d. Il congedo può essere, altresì, richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1, sottoparagrafo a., per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare i permessi retribuiti<sup>164</sup> nello stesso anno. Quando la richiesta è riferita a periodi non superiori a 3 giorni, il Comandante di Corpo è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa ed a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni di servizio, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
- e. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, il militare ha diritto di rientrare in servizio anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al Comando di Corpo.
- f. Qualora il Comandante di Corpo abbia provveduto alla sostituzione del militare in congedo, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno 7 giorni.
- g. Il Comandante di Corpo può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a 7 giorni.

### **3. DOCUMENTAZIONE**

- a. Il militare, quando fruisce del congedo per le patologie indicate al paragrafo 1, sottoparagrafo b., comma (4), deve presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La relativa certificazione deve essere presentata al Comando di Corpo contestualmente alla domanda di congedo.

---

<sup>164</sup> Vedasi capitolo XIV, paragrafo 1., sottoparagrafo a..

- b. Quando l'evento che dà titolo al congedo è il decesso, il militare è tenuto a documentarlo con la relativa certificazione ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
- c. Il militare che intende fruire del congedo per i motivi indicati al paragrafo 1, sottoparagrafo b., commi (2) e (3), è tenuto a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.

## TITOLO V

### PERMESSI VARI

#### CAPITOLO XVI

### ALTRI PERMESSI, RIPOSI E BENEFICI

#### 1. PERMESSI PER ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTORALE

- a. I militari eletti al Parlamento Italiano, al Parlamento Europeo o ai Consigli Regionali, se in:
  - (1) servizio permanente, vengono collocati d'ufficio in aspettativa per la durata del mandato elettorale;
  - (2) ferma volontaria, sono sospesi dalla ferma medesima d'ufficio per la durata del mandato.
- b. L'ente presso il quale il militare interessato presta servizio deve inviare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri tempestiva segnalazione corredata da attestazione rilasciata dal Presidente dell'Assemblea elettiva.
- c. I militari amministratori locali possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, anche in relazione ai periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche valide ai fini dell'avanzamento. La domanda va inoltrata al Comando Generale e deve essere corredata da attestazione rilasciata dall'autorità che rappresenta l'ente o da un suo delegato.
- d. Per amministratore locale si intende<sup>165</sup> il militare che ricopra la carica di:
  - (1) sindaco, anche metropolitano;
  - (2) presidente della provincia;
  - (3) consigliere di comune anche metropolitano e della provincia;
  - (4) componente della giunta comunale, metropolitana e provinciale;
  - (5) presidente del consiglio comunale, metropolitano e provinciale;
  - (6) presidente, consigliere ed assessore della comunità montana;

---

<sup>165</sup> Articolo 77, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- (7) componente di organo delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali;
  - (8) componente di organo di decentramento.
- e. Qualora non usufruiscano dell'aspettativa, i militari<sup>166</sup>:
- (1) componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di:
    - (a) assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli;
    - (b) non riprendere il servizio prima delle ore 8 del giorno successivo, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale;
    - (c) assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva a quella in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte;
  - (2) facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata (tale diritto comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al Reparto di appartenenza);
  - (3) componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai precedenti permessi, di assentarsi dal servizio per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

---

<sup>166</sup> Articolo 79, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- f. I militari hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
- g. I permessi vengono concessi anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
- h. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i militari chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.
- i. I permessi sono concessi dal Comandante di Reparto, il quale può subordinare il rilascio dei benefici ai primari obblighi di servizio. Pertanto, eventuali dinieghi dovranno essere riferiti ad obiettivi, concrete e rilevanti esigenze di servizio, esclusa ogni indagine nel merito della richiesta dei permessi stessi.

## **2. PERMESSI BREVI**

- a. Il Comandante di Reparto può concedere al militare che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro<sup>167</sup>.
- b. Il beneficio:
  - (1) non può essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero;
  - (2) non deve superare le trentasei ore nel corso dell'anno.
- c. Il personale interessato:
  - (1) deve formulare la richiesta in tempo utile, per consentire la regolare organizzazione del servizio;
  - (2) è tenuto a recuperare entro il mese successivo le ore non lavorate, corrispondenti al permesso fruito, secondo le disposizioni del Comandante di Reparto. In caso contrario, la retribuzione verrà proporzionalmente decurtata.

## **3. RIPOSO PER DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI**

- a. Il personale donatore di sangue e di emocomponenti, a titolo gratuito, ha il diritto di astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui avviene la

---

<sup>167</sup> Articolo 50, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

- donazione, conservando la normale retribuzione per il giorno di astensione<sup>168</sup>.
- b. La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il militare si è assentato dal servizio per l'operazione di prelievo del sangue.
  - c. Il numero massimo di donazioni<sup>169</sup> annue di:
    - (1) sangue intero (citoaferesi) o globuli rossi e plasma (eritroplasmaferesi) o globuli rossi e piastrine (eritropiastrinoaferesi) è di 4 per il personale maschile e di 2 per quello femminile;
    - (2) piastrine (piastrinoaferesi) è di 6;
    - (3) leucociti è di:
      - (a) 6, per il donatore non premedicato;
      - (b) 4, in caso di premedicazione con steroidi;
    - (4) plasma e piastrine (plasmapiastrinoaferesi) è di 6;
    - (5) piastrine in aferesi raccolte in due sacche è di 3.
  - d. L'intervallo minimo tra:
    - (1) due donazioni:
      - (a) di sangue intero è di 90 giorni;
      - (b) di plasma è di 14 giorni;
      - (c) di piastrine è di 14 giorni;
      - (d) di globuli rossi e plasma è di 90 giorni;
      - (e) di globuli rossi e piastrine è di 90 giorni;
      - (f) di plasma e piastrine è di 14 giorni;
      - (g) di piastrine in aferesi in due sacche è di 30 giorni;
      - (h) che comprendono la raccolta di globuli rossi e/o piastrine è di 30 giorni;
    - (2) una donazione:
      - (a) di plasma e una di sangue intero è di 14 giorni;
      - (b) di piastrine e una di sangue intero è di 14 giorni;
      - (c) di sangue intero e una di piastrine è di un mese;
      - (d) di sangue intero ed una di plasma è di un mese;

---

<sup>168</sup> Articolo 1, legge 13 luglio 1967, n. 584.

<sup>169</sup> Allegato 1, decreto ministeriale 25 gennaio 2001.

- (e) che comprende la raccolta di globuli rossi ed una di plasma e piastrine è di 30 giorni.
- e. Il militare che intenda fruire del beneficio deve:
- (1) presentare apposita domanda al Comandante di Reparto, indicando il giorno della donazione;
  - (2) dimostrare successivamente di avere subito il prelievo del sangue mediante certificato rilasciato dal medico, contenente l'avvenuta donazione, il giorno e l'ora del prelievo.
- f. Il prelievo di sangue deve risultare effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile ovvero presso un centro trasfusionale oppure presso un centro di produzione di emoderivati, regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute<sup>170</sup>.
- g. Se il militare si sottopone ad emaferesi a scopo terapeutico, l'assenza dal servizio è considerata licenza straordinaria per gravi motivi.
- h. La donazione di sangue effettuata durante la licenza ordinaria o straordinaria non ne sospende la fruizione.

#### **4. PARTECIPAZIONE AI RITI RELIGIOSI**

Compatibilmente con le esigenze di servizio il Comandante di Reparto rende possibile ai militari che vi abbiano interesse la partecipazione ai riti della religione professata ed a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente che collettivamente, che vengono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale delle Forze armate<sup>171</sup>.

#### **5. BENEFICI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE ED ALLA RELIGIONE EBRAICA**

- a. I militari appartenenti alle chiese cristiane avventiste:
- (1) hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio;
  - (2) qualora non esistano chiese del proprio culto nel luogo ove prestino il servizio, possono comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina

---

<sup>170</sup> Articolo 2, decreto ministeriale 8 aprile 1968.

<sup>171</sup> Articolo 35, D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (Regolamento di disciplina militare).

nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti<sup>172</sup>.

- b. Il personale di religione ebraica ha diritto di:
- (1) partecipare, nei giorni e nelle ore fissati, alle attività di culto che si svolgono nelle località in cui si trovi per ragione del servizio. Qualora non esistano sinagoghe o non si svolgano attività di culto nel luogo ove presta il servizio, può comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga più vicina<sup>173</sup>;
  - (2) fruire, su richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Il riposo sabbatico è il periodo che intercorre tra la mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì e l'ora successiva al tramonto del sabato. Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze di servizio. Le disposizioni relative al riposo sabbatico si applicano alle festività religiose ebraiche, determinate annualmente con decreto del Ministero dell'Interno.

---

<sup>172</sup> Articolo 7, legge 22 novembre 1988, n. 516.

<sup>173</sup> Articolo 4, legge 8 marzo 1989, n. 101.

---

Nota: questa pagina è il retro della pagina 87.

**PARTE SECONDA**

**DISPOSIZIONI PER I CARABINIERI AUSILIARI**  
**IN FERMA DI LEVA OBBLIGATORIA E BIENNALE,**  
**AD ESCLUSIONE DI QUELLI RICHIAMATI**

---

Nota: questa pagina è il retro del titolo della PARTE SECONDA.

## TITOLO VI

### LICENZE

#### CAPITOLO XVII

### NORME GENERALI SULLA LICENZA

#### 1. NATURA DEL BENEFICIO

La licenza<sup>174</sup>:

- a. è la facoltà riconosciuta al militare di allontanarsi per oltre 24 ore dal Reparto cui appartiene;
- b. lascia il militare libero da ogni servizio;
- c. è sospesa o interrotta:
  - (1) all'ordine di mobilitazione;
  - (2) per eccezionali motivi di servizio;
  - (3) per ordine del Ministero della Difesa;
  - (4) per diffuse malattie infettive, limitatamente alle zone colpite.

#### 2. LETTERA DI LICENZA

- a. L'autorità che concede il beneficio:
  - (1) rilascia al militare la lettera di licenza<sup>175</sup>, che ne comprova la regolare posizione;
  - (2) dà corso ai provvedimenti amministrativi ad esso connessi.
- b. Il Reparto di appartenenza del militare trasferito deve segnalare a quello di nuova assegnazione:
  - (1) tutte le licenze fruita dal militare durante l'anno in corso;

---

<sup>174</sup> Articolo 1 e 4, “Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica”.

<sup>175</sup> Articolo 6 e allegato 4, “Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica”.

- (2) la licenza ordinaria non fruita durante l'anno precedente, per motivi di servizio o di natura personale o perché in licenza straordinaria di convalescenza per infermità.
- c. Il militare ha l'obbligo di esibire, su richiesta, la lettera di licenza:
  - (1) alle Superiori Autorità militari;
  - (2) alle ronde, quando il capo ronda sia di grado uguale o superiore;
  - (3) in viaggio al personale delle ferrovie.
- d. In caso di smarrimento della lettera di licenza, il militare deve denunciarne l'accaduto al locale Comando Stazione Carabinieri, che fornirà un duplicato del documento, dandone avviso al Comando che ha rilasciato l'originale. Qualora lo smarrimento avvenga durante il viaggio, il militare deve informare anche gli agenti di pubblica sicurezza in servizio sul treno ed il personale ferroviario.

### **3. PRINCIPALI DOVERI DEL MILITARE IN LICENZA**

- a. Il militare in licenza in territorio nazionale<sup>176</sup>:
  - (1) può indossare l'abito civile. Se indossa l'uniforme deve attenersi alle norme vigenti per i militari di sede nella località ove fruisce della licenza;
  - (2) anche se in abito civile, ed in specie all'estero, deve serbare sempre contegno esemplare;
  - (3) può recarsi in località diversa da quella indicata sulla lettera di licenza, purché si tenga in condizioni di essere facilmente reperibile;
  - (4) quando, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate e salvo i casi previsti al capitolo XX, paragrafo 6, non rientra dalla licenza alla data stabilita, incorre nelle sanzioni disciplinari, amministrative e penali, previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
  - (5) quando si siano determinate nella Nazione circostanze tali da mettere in grave pericolo vite umane o da turbare l'ordine pubblico, ha il dovere di rientrare immediatamente al proprio Reparto;
  - (6) all'ordine di mobilitazione, ha l'obbligo di rientrare immediatamente al proprio Reparto, senza speciali ordini.
- b. Il militare in licenza all'estero non può, di massima, indossare l'uniforme.

---

<sup>176</sup> Capo III, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

Eventuali deroghe possono essere autorizzate dall’Autorità che concede la licenza, sentita la Rappresentanza militare italiana nel Paese estero interessato, qualora il militare sia invitato a partecipare a raduni, manifestazioni o cerimonie per i quali l’Autorità invitante abbia espresso il gradimento della partecipazione in uniforme<sup>177</sup>.

#### **4. COMUNICAZIONI CON I MILITARI IN LICENZA**

- a. L’Autorità militare deve inviare le comunicazioni di servizio al proprio dipendente in licenza nel territorio nazionale, tramite il Comando Stazione Carabinieri della località in cui il militare fruisce della licenza.
- b. Il militare in licenza in territorio nazionale corrisponde direttamente con l’Autorità militare dalla quale dipende.

#### **5. CONCESSIONE DELLA LICENZA PER L’ESTERO**

- a. Le modalità procedurali sono disciplinate da specifiche disposizioni emanate a livello interforze<sup>178</sup>.
- b. Con il militare in licenza all’estero l’Autorità militare corrisponde tramite l’Addetto militare o in mancanza di questi tramite l’Autorità diplomatica o consolare<sup>179</sup>.
- c. Il militare in licenza all’estero corrisponde con l’Autorità militare dalla quale dipende, tramite l’Addetto militare ed, in mancanza di questi, tramite l’Autorità diplomatica e consolare.

#### **6. PROROGA ALLA LICENZA**<sup>180</sup>

- a. La proroga alla licenza può essere richiesta solo se giustificata da motivi di salute che impediscono il viaggio di ritorno del militare o per particolari importanti motivi di carattere privato o per imminente pericolo di vita o per morte:
  - (1) del coniuge;

---

<sup>177</sup> Articolo 21, Regolamento per la disciplina delle uniformi (SMD-G-010).

<sup>178</sup> Vedasi circolari n. 15/2-Sic. “R” in data 16 marzo 1999, n. 15/6-Sic. in data 29 aprile 1999 e n. 15/2-2-1999-Sic. “R” in data 29 marzo 2001 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - II Reparto - SM - Segreteria NATO - UEO.

<sup>179</sup> Articolo 23, “Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.

<sup>180</sup> Capo XII, “Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.

- (2) dei genitori;
  - (3) dei figli;
  - (4) dei fratelli e delle sorelle;
  - (5) dei suoceri;
  - (6) del tutore, del suo coniuge e dei suoi figli;
  - (7) del patrigno, della matrigna e dei figli di questi;
- b. La richiesta di proroga deve essere documentata ed inoltrata direttamente al Reparto di appartenenza, anche tramite il locale Comando Carabinieri.
  - c. La proroga deve essere sempre autorizzata dall’Autorità che ha concesso la licenza.
  - d. Qualora siano trascorse 48 ore dalla scadenza della licenza e non sia pervenuta l’autorizzazione di proroga, il militare deve rientrare alla propria sede, tranne che non si tratti di:
    - (1) imminente pericolo di vita o di morte dei soggetti indicati al paragrafo a.;
    - (2) impossibilità, per malattia, di intraprendere il viaggio di rientro al proprio Reparto.
 Il Comandante della Stazione, nel:
    - (1) primo caso, è autorizzato a concedere al militare una proroga di 7 giorni, che però deve essere confermata dall’Autorità da cui il militare dipende;
    - (2) secondo caso, dispone il ricovero del militare in luogo di cura.
  - e. I giorni di proroga concessi dal Comando di appartenenza al militare in licenza per malattia sofferta al proprio domicilio, o per particolari importanti motivi di carattere privato, vanno computati come giorni di licenza ordinaria, salvo quanto previsto dal capitolo XVIII, paragrafo 1, sottoparagrafo c., comma (7) e semprechè il militare ne abbia ancora diritto. In caso contrario, ove trattasi di malattia sofferta al proprio domicilio, i giorni di proroga vengono considerati come licenza di convalescenza.

## **7. SPESE DI VIAGGIO PER RECARSÌ IN LICENZA**

Al personale che presta servizio in località distante oltre 100 chilometri dal Comune di residenza compete il rimborso delle spese di viaggio per recarsi in licenza<sup>181</sup>.

---

<sup>181</sup> Vedasi circolare n. 6/46/19-3 in data 11 marzo 2002 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione.

## CAPITOLO XVIII

### LICENZA ORDINARIA

#### 1. GENERALITA'

- a. Ai Carabinieri ausiliari in ferma di leva:
  - (1) obbligatoria spettano 10 giorni di licenza ordinaria, più il viaggio;
  - (2) biennale spettano giorni 15 di licenza ordinaria, più il viaggio.
- b. Qualora nell'anno solare non si compiano dodici mesi di servizio, la licenza ordinaria dei carabinieri ausiliari in ferma di leva biennale compete per tanti dodicesimi della misura massima spettante quanti sono i mesi di servizio che siano da prestare durante la ferma di leva.
- c. La licenza ordinaria<sup>182</sup>:
  - (1) decorre dal giorno successivo a quello della data di rilascio;
  - (2) è calcolata in giorni interi;
  - (3) è riferita:
    - (a) ai mesi di servizio di leva per i carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria;
    - (b) all'anno solare per i carabinieri ausiliari in ferma di leva biennale;
  - (4) deve essere fruita totalmente e, quando possibile, in un'unica soluzione, entro il periodo cui si riferisce, ovvero, qualora eccezionali motivi di servizio ne abbiano impedito, in tutto o in parte, il godimento, deve essere concessa entro il primo semestre dell'anno successivo e, comunque, entro la data di congedamento;
  - (5) dei carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria può essere fruita soltanto al termine dell'addestramento e comunque non prima del compimento del terzo mese di servizio;
  - (6) deve essere concessa al militare in licenza straordinaria di convalescenza per infermità dipendente o non da causa di servizio, che non ha potuto usufruire nell'anno di tutta o di una parte della licenza

---

<sup>182</sup> Articoli 2, 3, 5, 27 e allegato 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

ordinaria spettante. In tal caso il militare conserva il diritto a fruire nei periodi indicati dall'Amministrazione della Difesa della restante licenza, anche oltre il primo semestre dell'anno solare successivo;

- (7) viene sospesa in occasione:
  - (a) del rilascio di una licenza straordinaria o della licenza di trasferimento;
  - (b) di ricoveri ospedalieri o per malattia domiciliare di durata non inferiore a 5 giorni, purché adeguatamente certificata e fatti salvi gli esiti degli accertamenti del medico militare conformemente alle norme vigenti;
- (8) è cumulabile, tutta o in parte, a richiesta dell'interessato con tutti gli altri tipi di licenza ad eccezione di quella:
  - (a) breve;
  - (b) straordinaria di convalescenza, ferma restando la possibilità di usufruire della licenza ordinaria non ancora goduta dopo il 1° mese di convalescenza;
  - (c) straordinaria per cure termali, nei casi espressamente previsti<sup>183</sup>;
  - (d) speciale illimitata senza assegni in attesa di congedo;
  - (e) speciale di determinazione ministeriale;
  - (f) ordinaria per il personale in servizio all'estero o presso organismi internazionali;
- (9) viene concessa dal Comandante di Reparto, dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego. Quando la dipendenza è duplice occorre il nulla osta dell'Autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego;
- (10) è subordinata alle esigenze di servizio.

## **2. INDIVIDUAZIONE DEI GIORNI FESTIVI NON COMPUTABILI**

- a. La durata della licenza ordinaria è calcolata in giorni lavorativi. A tal fine:
  - (1) sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché

---

<sup>183</sup> Vedasi capitolo XX, paragrafo 9., sottoparagrafo f..

- la ricorrenza del Santo Patrono del Comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale<sup>184</sup>;
- (2) in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo.
- b. Anche se il computo ai fini della durata della licenza ordinaria spettante viene effettuato in giorni lavorativi, il personale deve essere considerato legittimamente assente anche:
- (1) nei giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di licenza;
  - (2) nella domenica immediatamente:
    - (a) precedente, a condizione che non abbia già usufruito di riposo settimanale in altro giorno della settimana;
    - (b) successiva a tale licenza;
  - (3) nei giorni festivi o non lavorativi, compresi nel periodo di licenza immediatamente precedenti o successivi.

Per immediatamente precedente e successivo si intende la domenica o il giorno festivo antecedente o seguente, senza soluzione di continuità, alla licenza.

### **3. ATTRIBUZIONE E COMPUTO DEI GIORNI DI VIAGGIO**

- a. I giorni di viaggio:
- (1) nei casi previsti, sono attribuiti una sola volta;
  - (2) in caso di frazionamento o interruzione della licenza per esigenze di servizio, sono attribuiti per ogni frazione di licenza;
  - (3) in caso di cumulo di due licenze, anche quando previsti per entrambe, sono attribuiti una sola volta.
- b. Il computo dei giorni di viaggio, nei casi previsti, è effettuato arrotondando per eccesso, fino al massimo complessivo di giorni 4, il doppio del tempo strettamente necessario per raggiungere, con i normali servizi di linea consentiti, la località del territorio nazionale, riportata nella lettera di licenza, ovvero la località dove si intende attraversare la frontiera, nel caso di licenza da fruire in un Paese estero non di residenza.

---

<sup>184</sup> Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, capitolo XXII, paragrafo 4.

- c. Per le licenze dei militari residenti all'estero, da fruire nella località estera di residenza, il massimo complessivo consentito è elevato a 6 giorni<sup>185</sup>.

#### **4. INTERRUZIONE DELLA LICENZA ORDINARIA**

Il militare in licenza ordinaria, ammalatosi per periodi non inferiori a cinque giorni, ha diritto all'interruzione della licenza medesima, qualunque sia la località in cui fruisca del beneficio.

#### **5. RIPOSO MEDICO DOMICILIARE**

- a. La giustificazione dell'assenza per riposo medico domiciliare, certificata dal medico curante, non è prevista e non è applicabile ai carabinieri ausiliari, in quanto le prestazioni sanitarie nei loro confronti, sono di competenza della Sanità Militare.
- b. Di conseguenza il militare di leva non può giustificare la propria assenza con la semplice produzione del certificato del medico di base. Tale certificazione può, al massimo, essere assunta dal Comando di appartenenza come presupposto per la eventuale concessione di una licenza ordinaria per giustificare l'assenza del militare.
- c. Il maggior rigore di siffatta disciplina è diretta conseguenza della natura coattiva del vincolo che lega il militare di leva all'Amministrazione militare. Infatti, l'obbligo cogente di rientro al Reparto, discendente da tale vincolo si sospende, in caso di malattia, soltanto in presenza di un provvedimento certificativo medico-legale rilasciato dall'Autorità Sanitaria militare o da una struttura sanitaria pubblica nei casi di urgenza. Infatti, qualora la malattia non consenta di intraprendere il viaggio di rientro, il militare dovrà essere ricoverato immediatamente in luogo di cura. Ne consegue che in ogni altra ipotesi di malattia, il certificato medico, sicuramente non giustificativo dell'assenza dal servizio, non dovrà essere ritirato e il militare dovrà essere diffidato a rientrare immediatamente al Reparto.
- d. I periodi di riposo medico inferiori a cinque giorni concessi al militare sono convertibili in licenza ordinaria. Una volta ultimata la licenza ordinaria

---

<sup>185</sup> Articolo 3-bis, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

sono convertibili in licenza di convalida, da computare o meno ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

## **6. PIANIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE DELLA LICENZA ORDINARIA**

- a. La concessione della licenza deve essere regolata in modo che il servizio non abbia a risentirne.
- b. La licenza deve essere fruita entro il periodo cui si riferisce.
- c. E' dovere del superiore regolare i turni di servizio, al fine di garantire a ciascun dipendente il totale godimento della licenza ordinaria entro i termini di tempo prescritti<sup>186</sup>.
- d. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascun Reparto deve procedere alla pianificazione di massima della fruizione della licenza ordinaria da parte del personale dipendente per l'anno successivo.
- e. La pianificazione costituisce una programmazione di massima e, pertanto, può essere modificata, in relazione alle esigenze di servizio o personali.
- f. Nella pianificazione vanno considerati gli eventuali giorni di licenza non goduti nell'anno precedente.
- g. La domanda per la concessione della licenza ordinaria può essere formulata all'Autorità competente al rilascio fino a 30 giorni prima di quello di inizio della relativa fruizione.

## **7. RIPOSO SETTIMANALE**

Le disposizioni applicative concernenti il riposo settimanale sono disciplinate da apposita circolare in materia<sup>187</sup>.

---

<sup>186</sup> Articolo 2-bis, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>187</sup> Vedasi circolare n. 90/184-1962 in data 31 marzo 1994 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Ordinamento e circolare n. 137/35-117-6-2002 in data 19 dicembre 2003 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

## CAPITOLO XIX

### LICENZA BREVE

#### 1. GENERALITA'

- a. La licenza breve<sup>188</sup>:
  - (1) viene concessa per particolari esigenze private del militare, che non possono dare luogo alla concessione di altro tipo di licenza;
  - (2) decorre dal giorno successivo a quello della data di rilascio;
  - (3) è calcolata in giorni interi.
- b. Ai carabinieri ausiliari in ferma di leva:
  - (1) obbligatoria competono da 2 a 5 giorni di licenza breve più il viaggio, per un periodo annuo complessivo di giorni:
    - (a) 15, compresi i viaggi, se residenti in località distanti fino a 100 km dalla sede di servizio;
    - (b) 17, compresi i viaggi, se residenti in località distanti oltre 100 e fino a 300 km dalla sede di servizio, ovvero se la durata del viaggio tra la sede ed il comune di residenza sia inferiore a 8 ore;
    - (c) 24, compresi i viaggi, se residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 km dalla sede di servizio, ovvero se la durata del viaggio tra la sede ed il comune di residenza sia superiore a 8 ore ed inferiore a 16;
    - (d) 31, compresi i viaggi, se residenti in località distanti oltre 800 km dalla sede di servizio, ovvero se la durata del viaggio tra la sede ed il comune di residenza sia superiore a 16 ore;
  - (2) biennale competono da 2 a 5 giorni di licenza breve più il viaggio, per un periodo annuo complessivo di 15 giorni, compresi i viaggi.

---

<sup>188</sup> Articolo 1 e 27 e allegato 3, “Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.

- c. Ai militari, la cui famiglia risieda in località diversa da quella di servizio, possono essere concesse licenze brevi non superiori a 2 giorni in occasione del fine settimana e delle festività infrasettimanali per raggiungere il proprio nucleo familiare. Tali licenze non si computano nel limite dei giorni di licenza breve.
- d. Il beneficio viene concesso dal Comandante di Reparto, dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego. Quando la dipendenza è duplice occorre il nulla osta dell'Autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego.

## CAPITOLO XX

### LICENZA STRAORDINARIA

#### 1. GENERALITA'

La licenza straordinaria<sup>189</sup> è:

- a. subordinata alle esigenze del servizio, salvo quanto diversamente previsto;
- b. calcolata in giorni calendariali.

#### 2. AUTORITA' COMPETENTE A CONCEDERE LA LICENZA

- a. Le licenze straordinarie sono concesse dal Comandante di Corpo, dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego<sup>190</sup>. Tuttavia, il Comandante di Reparto concede la licenza:

(1) per imminente pericolo di vita o per morte:

- (a) del coniuge;
- (b) dei genitori;
- (c) dei figli;
- (d) dei fratelli e delle sorelle;
- (e) dei suoceri;
- (f) del tutore, del suo coniuge e dei suoi figli;
- (g) del patrigno, della matrigna e dei figli di questi;

(2) per matrimonio.

In tali ipotesi, va comunque comunicata al Comando di Corpo la concessione della licenza.

- b. Quando la dipendenza del militare sia duplice, per la concessione della licenza, ad eccezione di quella di cui al precedente sottoparagrafo b.,

---

<sup>189</sup> Articolo 3, “Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.

<sup>190</sup> Articolo 25, “Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.

comma (1), occorre il nulla osta dell'Autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego.

### **3. LICENZA PER ECCEZIONALI MOTIVI DI CARATTERE PRIVATO**

Il beneficio è concesso per un periodo non superiore a 30 giorni, dopo avere fruito di tutta la licenza ordinaria.

### **4. LICENZA PER IMMINENTE PERICOLO DI VITA O PER MORTE DI UN FAMILIARE**

Il beneficio <sup>191</sup>, cumulabile con la licenza ordinaria, spetta nella misura di giorni:

- a. 10, più il viaggio, in caso di pericolo di vita o di morte dei genitori, del coniuge, dei suoceri, dei figli, del tutore e del coniuge del tutore, nonché del patrigno o della matrigna;
- b. 7, più il viaggio, in caso di pericolo di vita o di morte dei fratelli, delle sorelle, nonché dei figli del tutore, del patrigno e della matrigna.

### **5. LICENZA PER MATRIMONIO**

a. Il beneficio <sup>192</sup>:

- (1) è un diritto soggettivo;
  - (2) compete nella misura di 15 giorni, compreso il viaggio;
  - (3) è da porre in relazione con l'evento del connubio che lo origina, anche in un arco temporale non strettamente collimante con la celebrazione delle nozze, anteriormente o posteriormente ad essa, purché la scelta soddisfi esigenze connesse a tale circostanza;
  - (4) è cumulabile con la licenza ordinaria.
- b. Non è consentito respingere la domanda di licenza, differendone o limitandone il periodo di godimento per esigenze di servizio. Infatti, la fruizione della licenza non è soggetta a discrezionalità del Comandante che, a fronte della domanda dell'interessato, ha solo il potere di:
- (1) controllare, richiedendo idonea certificazione, il reale verificarsi dell'evento per il quale è previsto il beneficio;

---

<sup>191</sup> Vedasi nota 189.

<sup>192</sup> Vedasi nota 190.

- (2) accertare che la relativa istanza venga proposta con congruo anticipo rispetto al periodo prescelto, che deve essere fissato entro un lasso di tempo dal matrimonio tale da rispettare il nesso di collegamento con l'evento.

## **6. LICENZA DI CONVALESCENZA**

### **a. Natura del beneficio**<sup>193</sup>

- (1) Il periodo di degenza non è computato come licenza, ma è considerato solo ricovero in luogo di cura. E' considerato ricovero il periodo:
  - (a) di permanenza in luogo di cura, anche se soltanto ai fini dell'osservazione;
  - (b) che il militare trascorre a disposizione della commissione medico-ospedaliera durante o al termine della licenza di convalida.
- (2) Il militare che debba presentarsi alla commissione medico-ospedaliera al termine della licenza di convalida deve essere munito di regolare bassa di entrata.
- (3) Qualora il militare venga ricoverato al termine o durante la licenza di convalida, anche se ai soli fini dell'osservazione, l'eventuale nuova licenza decorre dal giorno successivo a quello della dimissione. Qualora, invece, venga emesso un provvedimento medico-legale al di fuori del ricovero, la decorrenza della licenza ha inizio dal giorno stesso della visita medica.
- (4) L'organo sanitario all'atto della dimissione del militare ricoverato o in osservazione fissa la misura dell'inidoneità al servizio, informandone il Comando di Corpo dell'interessato che trasforma il periodo di inidoneità in licenza ordinaria e straordinaria, a seconda dei casi, come appreso specificato.
- (5) Il computo dell'assenza dal servizio per licenza di convalida ai fini del passaggio del personale nella "forza assente" è di 90 giorni<sup>194</sup>.
- (6) Il militare può essere autorizzato a fruire della licenza di convalida all'estero con l'osservanza delle particolari procedure vigenti per la concessione della licenza per l'estero.

---

<sup>193</sup> Articolo 26, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>194</sup> Articolo 65, D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076.

- (7) Durante il periodo in cui il militare è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ricovero in infermeria o in luogo di cura, il superiore diretto deve procedere al ritiro ed al deposito, nell'armeria del Reparto, dell'armamento e del munizionamento individuale, nonché delle buffetterie in dotazione al militare<sup>195</sup>.
- (8) Al militare in licenza di convalescenza, per motivi di salute conseguenti ad infermità neuropsichiche, deve essere ritirata la tessera personale di riconoscimento<sup>196</sup>.

**b. Carabiniere ausiliario in ferma di leva biennale**

- (1) Il militare, indipendentemente dal fatto che l'inidoneità dipenda o meno da causa di servizio, fruisce della licenza di convalescenza nella misura necessaria per coprire l'intero periodo di inidoneità, fino ad un massimo di un anno.
- (2) L'interessato, prima dell'invio in licenza di convalescenza, può fruire, a richiesta, di quella ordinaria ancora spettante nell'anno in corso.
- (3) Il militare, essendo cessato dalla ferma biennale, per non aver riacquisito l'idoneità al termine del periodo massimo di licenza di convalescenza consentito, qualora l'infermità sia dipendente da causa di servizio, continua a fruire di cure a domicilio o di ricovero in luogo di cura, sino a quando nei suoi confronti non possa essere adottato un provvedimento medico-legale definitivo.

**c. Carabiniere ausiliario in ferma di leva obbligatoria**

- (1) Il militare fruisce della licenza di convalescenza nella misura necessaria per coprire l'intero periodo di inidoneità.
- (2) Il periodo trascorso in licenza per malattia od infermità, non dovuta a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi 15 giorni complessivi<sup>197</sup>. Analogamente non è computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi 45 giorni.

---

<sup>195</sup> Pubblicazione N. A-8 "Armi e munizioni" del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

<sup>196</sup> Vedasi circolare n. 1239/9-1-2001 in data 3 giugno 2002 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - II Reparto - SM - Ufficio Operazioni.

<sup>197</sup> Articolo 24, commi 8, 9 e 10, legge 24 dicembre 1986, n. 958.

- (3) Non sono da considerare quali ricoveri in luogo di cura i periodi trascorsi presso le Infermerie per infermità a carattere acuto, qualora la relativa degenza non ecceda la durata di 10 giorni consecutivi.
- (4) I periodi di riposo medico trascorsi dal militare presso il proprio domicilio sono da considerare come licenza di convalescenza, e, pertanto, rientrano, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, nei citati limiti di 15 e 45 giorni.
- (5) Tali limiti possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente Autorità sanitaria militare a domanda dell'interessato, il quale deve presentare la relativa istanza al Comando di Corpo, entro 10 giorni dal rientro al Corpo nel caso in cui, al termine di una o più licenze di convalescenza o del periodo in ricovero, abbia riacquisito l'idoneità al servizio, che però non è requisito essenziale per la presentazione della stessa.
- (6) Nel caso in cui, invece, il militare si trovi in licenza di convalescenza o sia ricoverato in uno stabilimento sanitario all'atto del congedamento del proprio scaglione, la domanda dovrà pervenire entro il 10° giorno successivo alla data prevista per il congedamento.
- (7) Le modalità procedurali per l'istruzione delle domande dei militari sono disciplinate da specifiche disposizioni emanate a livello interforze<sup>198</sup>.
- (8) Qualora il periodo di inidoneità debba protrarsi oltre il termine della ferma di leva, ove sia:
  - (a) in corso la pratica per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il militare viene collocato in licenza straordinaria in attesa della definizione della vicenda medico-legale;
  - (b) stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, il militare non può essere collocato in congedo sino a quando non sia definita la sua posizione medico-legale ai fini dell'idoneità al servizio.

---

<sup>198</sup> Circolari n. 94/18-86-8-1979 in data 27 febbraio 1989, n. 94/18-86-11-1979 in data 7 giugno 1989, n. 94/18-86-14-1979 in data 30 giugno 1989 e n. 94/18-86-19-1979 in data 13 novembre 1998 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

**d. Autonomia decisionale dei Direttori delle Infermerie Presidiarie**

- (1) Il Direttore dell'Infermeria Presidiaria provvede a sottoporre a visita medica il personale che:
  - (a) ne faccia richiesta, se affetto da infermità o lesioni che ne pregiudichino l'efficienza in servizio;
  - (b) presenti certificazioni del medico di fiducia con prognosi superiore complessivamente a 20 giorni;
  - (c) risulti affetto da patologia di natura neuropsichiatrica, indipendentemente da eventuali prognosi emesse da medico di fiducia e con l'obbligo di attivare anche il Servizio di Psicologia Medica.
- (2) Sulla scorta degli elementi di valutazione acquisiti in sede di visita medica, il Direttore dell'Infermeria Presidiaria può proporre al Comando di Corpo la concessione di una licenza di convalida sino a 90 giorni, certificando contestualmente la temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato del personale interessato senza, pertanto, avviarlo alle competenti commissioni medico-ospedaliere.
- (3) Al termine di tale periodo di licenza, il responsabile dell'Infermeria Presidiaria sottopone nuovamente a visita il personale in questione, disponendone alternativamente:
  - (a) l'idoneità al servizio militare incondizionato;
  - (b) l'invio alla commissione medico-ospedaliere per gli ulteriori provvedimenti medico-legali di competenza.
- (4) Per il personale dimesso dai luoghi civili di cura ed ancora abbisognevole di riposo o cure domiciliari ovvero non in condizione di viaggiare sulla scorta di certificazione del medico di fiducia, i Direttori suddetti provvederanno a:
  - (a) valutare la documentazione sanitaria di dimissione, che i Comandi di Stazione, competenti sul luogo di residenza, inoltreranno loro tempestivamente, anche via fax;
  - (b) determinare la temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato, osservando le procedure richiamate ai commi (2) e (3).

e. **Militari dimessi da Enti Sanitari Militari**

Le modalità per la concessione della licenza di convalescenza al personale dimesso da Enti Sanitari Militari e le relative procedure sono disciplinate da specifiche disposizioni emanate a livello interforze<sup>199</sup>.

**7. LICENZA PER ESAMI**<sup>200</sup>

**a. Esami militari**

- (1) Il beneficio compete fino a 30 giorni, per sostenere esami militari, nella misura e con le modalità previste dai bandi di concorso o dalle determinazioni ministeriali, allo scopo di consentire al militare di completare la preparazione per sostenere esami militari.
- (2) I 30 giorni devono intendersi come limite massimo eventuale, in quanto nel bando di concorso l'Amministrazione può fissare un periodo inferiore per la preparazione del candidato, magari limitato ai giorni di espletamento delle prove di esame o, addirittura, non prevedere alcun giorno di licenza.
- (3) La licenza è:
  - (a) cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria;
  - (b) frazionabile in relazione alla scadenza delle prove di esame;
  - (c) convertita in licenza ordinaria, qualora il militare per motivi dipendenti dalla propria volontà non sostenga gli esami.

**b. Esami di stato**

- (1) La licenza compete fino a 15 giorni, per sostenere gli esami di:
  - (a) licenza di scuola media di 2° grado;
  - (b) abilitazione all'esercizio della professione.
- (2) Il beneficio è:
  - (a) frazionabile in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame<sup>48</sup>. Nella concessione devono essere favoriti, di massima, i militari che non abbiano ancora conseguito la licenza di scuola

---

<sup>199</sup> Vedasi circolare n. 133/89-6-1-1976 in data 4 settembre 1992 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

<sup>200</sup> Allegato 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

media di 2° grado e, per i laureati, l'abilitazione all'esercizio della professione. Ove le prove per l'abilitazione all'esercizio della professione si svolgano in anni solari diversi, competono fino a 15 giorni per ciascuna prova. Tuttavia, considerato che l'esame di stato, pur sostenuto con prove diverse, riveste carattere di unitarietà, il Comandante di Corpo ha facoltà di concedere, per ciascuna prova, un numero di giorni di licenza straordinaria inferiore a quello massimo fruibile, in modo che la sommatoria dei due periodi corrisponda a 15 giorni nei due anni;

- (b) convertito in licenza ordinaria, qualora il militare per motivi dipendenti dalla propria volontà non sostenga gli esami.

**c. Esami universitari**

- (1) Il beneficio compete soltanto ai carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria.
- (2) Ai carabinieri ausiliari in ferma di leva biennale può essere concessa per l'esigenza la licenza breve<sup>201</sup>.
- (3) Lo studente universitario che, trovandosi alle armi per non avere più titolo al ritardo della prestazione del servizio di leva obbligatoria, debba sostenere non più di 4 esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma universitario, può beneficiare di:
  - (a) 4 periodi di assenza dal servizio della durata complessiva di 8 giorni ciascuno, per sostenere ciascun esame di profitto;
  - (b) 2 giorni di assenza, per sostenere l'esame di laurea o di diploma universitario, fruendo di una licenza straordinaria senza assegni.
- (4) I periodi di cui al comma (3), sottocomma (a), spettano anche al carabiniere ausiliario che, pur avendone titolo, non abbia presentato richiesta di ritardo della prestazione del servizio militare obbligatoria, esclusa la prima, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami del corso di laurea o di diploma universitario cui è iscritto. Il beneficio non può esser fruito durante:

---

<sup>201</sup> Vedasi capitolo XIX, paragrafo 1..

- (a) il periodo addestrativo;
  - (b) la frequentazione dei corsi obbligatori, finalizzati al conseguimento di peculiari specialità o incarichi.
- (5) Il militare che ha beneficiato della licenza deve documentare, tramite attestazione rilasciata dall'università presso cui ha sostenuto l'esame, l'avvenuta effettuazione e l'esito di quest'ultimo.
- (6) I giorni di licenza, qualora le prove di esame abbiano avuto esito negativo, devono essere recuperati con la prestazione di altrettanti giorni di servizio oltre la data di compimento della ferma di leva obbligatoria.
- (7) A matricola dei militari che fruiscono del beneficio devono essere apposte le relative variazioni, con menzione dell'art. 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.

## **8. LICENZA PER PROTEZIONE SANITARIA CONTRO I PERICOLI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI**

Il beneficio<sup>202</sup>:

- a. spetta nella misura di 15 giorni, compreso il viaggio ed il periodo di riposo dopo la cura:
- (1) al personale tecnico-sanitario di radiologia medica;
  - (2) ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare;
  - (3) ai militari che:
    - (a) svolgono abitualmente specifica attività professionale, in zona controllata<sup>203</sup>;
    - (b) sono adibiti alla ricerca di esplosivi;
    - (c) utilizzano l'apparecchiatura ISP KIT;
    - (d) sono classificati come esposti ed appartenenti alla categoria "A"<sup>204</sup>;
- b. può essere fruito in misura frazionata;

---

<sup>202</sup> Allegato 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>203</sup> Articolo 5, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

<sup>204</sup> Allegato III, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

- c. è concesso, qualora il personale sia sottoposto quotidianamente alle emissioni per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno sei mesi all'anno. In tale periodo vanno considerati soltanto i giorni lavorativi. Pertanto, per il relativo computo, dopo avere sottratto dai giorni dell'anno quelli spettanti per:
- (1) riposo settimanale;
  - (2) riposo festivo;
  - (3) licenza ordinaria,
- si ottiene un risultato che, diviso per due, indica il numero minimo di giorni in cui il personale deve essere stato esposto alle emissioni, per potere fruire della licenza.
- Il requisito temporale, quale condizione oggettiva per la concessione del beneficio, deve essere rilevabile dal registro di impiego SA/15, ove sono annotati gli interventi operativi e le attività addestrative.

## **9. LICENZA PER CURE TERMALI**

- a. Non compete ai carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria.
- b. Viene concessa agli invalidi di guerra o per servizio che debbano attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.
- c. Il beneficio compete nella misura di 15 giorni, purché il militare non possa usufruire di ricovero negli stabilimenti militari a causa dell'indisponibilità di posti.
- d. Per poter fruire della licenza:
  - (1) la malattia del militare deve essere riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta a categoria<sup>205</sup>;
  - (2) è necessario che l'infermità sia compresa tra quelle che traggono beneficio dalle cure termali<sup>206</sup>;
  - (3) la Direzione Generale per la Sanità Militare deve aver ammesso l'interessato al ciclo di cure presso stabilimenti militari o civili convenzionati. Tuttavia, la licenza spetta anche se il militare abbia prodotto istanza di partecipazione al ciclo terapeutico a proprie spese.
- e. Nel caso di ammissione a due cicli di cure termali annuali, ciascuno della durata di 15 giorni, al militare può essere concesso soltanto un periodo di licenza straordinaria di 15 giorni.

---

<sup>205</sup> Tabelle A e B, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

<sup>206</sup> Decreto ministeriale 15 dicembre 1994.

- f. Tra il periodo di fruizione della licenza per cure termali e quello della licenza ordinaria deve intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni<sup>207</sup>. Tale arco temporale deve trascorrere anche quando il primo beneficio venga fruito dopo il secondo. In tal caso, fermo l'onere per il militare di prevedere, in sede di richiesta dei benefici, un intervallo di 15 giorni tra la fine della licenza ordinaria e l'inizio di quella straordinaria per cure termali, qualora insorgano motivi di carattere eccezionale che implicano un inizio anticipato delle cure medesime (ad esempio, una tardiva o anticipata assegnazione di turno, rispetto alle previsioni, da parte della Direzione Generale della Sanità Militare) ovvero ne venga documentata l'indilazionabilità, può essere autorizzata la fruizione della relativa licenza straordinaria, a prescindere dal periodo di intervallo minimo trascorso.
- g. La licenza inizia a decorrere dal giorno in cui iniziano le cure. Pertanto, il militare è considerato in servizio nel giorno in cui si reca presso lo stabilimento in foglio di viaggio.
- h. Il giorno di visita medica per l'ammissione alle cure termali non rientra nel periodo di 15 giorni di licenza straordinaria per cure termali.

---

<sup>207</sup> Articolo 13, comma 5, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638.

## CAPITOLO XXI

### LICENZA SPECIALE

#### 1. GENERALITA'

La licenza speciale è:

- a. subordinata alle esigenze del servizio<sup>208</sup>;
- b. calcolata in giorni calendariali.

#### 2. AUTORITA' COMPETENTE A CONCEDERE LA LICENZA

- a. Le licenze speciali sono concesse dal Comandante di Corpo, dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego<sup>209</sup>, ad eccezione di quella di trasferimento, concessa dal Comandante di Reparto.
- b. Quando la dipendenza del militare sia duplice, per la concessione della licenza, occorre il nulla osta dell'Autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego.

#### 3. LICENZA DI TRASFERIMENTO

- a. La licenza:
  - (1) è prevista solo per i carabinieri ausiliari in ferma di leva biennale<sup>210</sup>;
  - (2) viene concessa in occasione di trasferimento del personale, anche accasermato, esclusivamente per soddisfare le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio;
  - (3) non compete in caso di "prima assegnazione".

---

<sup>208</sup> Articolo 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>209</sup> Articolo 25, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>210</sup> Vedasi nota 208.

- b. Il trasloco può essere anche riferito al mero cambio di abitazione, senza che ciò implichi un effettivo trasporto di mobili e masserizie.
- c. La riorganizzazione familiare, condizione intimamente connessa al trasloco, può intendersi come il complesso delle incombenze, riferibili anche alla famiglia mono-componente, necessarie per il ripristino di una normale vita di relazione.
- d. Il beneficio non è fruibile in assenza delle richiamate condizioni.
- e. L'espressione "nuova sede di servizio" comprende anche il trasferimento presso un nuovo incarico, ufficio o edificio nell'ambito dello stesso Comune, purché sussistano le citate esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare.
- f. La licenza compete anche nel caso di trasloco e riorganizzazione familiare del personale in forza a Reparti trasferiti di sede.
- g. In caso di trasferimento in territorio nazionale, spettano giorni:
  - (1) 20 al personale coniugato o con famiglia a carico;
  - (2) 10 al personale senza famiglia a carico.
- h. Il beneficio:
  - (1) è autorizzato contestualmente all'ordine di trasferimento;
  - (2) è concesso dal Comandante di Reparto;
  - (3) può essere frazionato o differito, per particolari esigenze di servizio, o a seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi all'atto della notifica del trasferimento;
  - (4) deve essere, comunque, fruito entro il termine di tre anni dall'attuazione del trasferimento;
  - (5) è cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria.
- i. Se il militare ha ottenuto il differimento della fruizione del beneficio, in caso di nuovo trasferimento, il primo movimento è da intendersi concluso, cosicché le relative esigenze eventualmente ancora in sospenso, vengono a cadere in quanto superate dalle nuove. Pertanto, la cumulabilità tra più licenze di trasferimento è inammissibile.
- j. Il personale comandato in missione all'estero, che non sia destinatario di determinazione di trasferimento non ha diritto al beneficio, in quanto resta effettivo al Reparto di appartenenza e non è autorizzato a trasferire in area di missione familiari o masserizie.

- k. Al personale destinato a prestare servizio all'estero o che rientri dal servizio in Patria spettano giorni:
- (1) 30 di licenza, se sia coniugato o abbia famiglia a carico;
  - (2) 20 di licenza, se non abbia famiglia a carico.
- I giorni di licenza non sono frazionabili, né fruibili durante il servizio all'estero.

#### **4. LICENZA PER CAMPAGNA ELETTORALE**

- a. Il militare candidato ad elezioni politiche, comprese quelle europee, od amministrative può beneficiare di un periodo di licenza per la durata della campagna elettorale<sup>211</sup>.
- b. La licenza:
  - (1) decorre dalla data di conclusione dell'esame delle candidature da parte dei competenti organi;
  - (2) scade alle ore 24.00 del giorno di fine campagna elettorale;
  - (3) viene concessa su istanza dell'interessato, corredata di una domanda sostitutiva, resa ai sensi delle vigenti disposizioni, in cui si attesti che la candidatura è stata ammessa dagli organi anzidetti.
- c. Il personale candidato deve svolgere l'attività politica e di propaganda in abito civile, fuori dell'ambiente militare e senza avvalersi dell'ausilio di altri militari o di mezzi dell'Amministrazione.
- d. Il militare non può prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse<sup>212</sup>.
- e. Il periodo di tempo trascorso in licenza non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva<sup>213</sup>. In merito a tale non computabilità, il periodo di tempo (da recuperare all'atto del congedamento dello scaglione di appartenenza) deve essere ridotto del numero di giorni corrispondente a quello dei giorni di licenza ordinaria e breve non fruiti dagli interessati durante tutto il periodo della ferma di leva.

---

<sup>211</sup> Articolo 6, comma 2, legge 11 luglio 1978, n. 382.

<sup>212</sup> Articolo 81, comma 2, legge 1° aprile 1981, n. 121.

<sup>213</sup> Legge 19 marzo 1990, n. 50.

## **5. LICENZA PER RECUPERO FESTIVITA' SOPPRESSE**

- a. Il beneficio<sup>214</sup>:
  - (1) compete solo ai carabinieri ausiliari in ferma di leva biennale nella misura di giorni:
    - (a) 2, in aggiunta alla licenza ordinaria;
    - (b) 4, in un'unica soluzione o separatamente a richiesta dell'interessato;
  - (2) è cumulabile con la licenza ordinaria o con altri tipi di licenza;
  - (3) è fruibile soltanto nell'anno solare di riferimento, in misura proporzionale al servizio prestato o da prestare nell'anno.
- b. Le giornate non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze di servizio, sono forfettariamente compensate ai sensi della normativa vigente<sup>215</sup>, con provvedimento motivato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- c. Il diniego dell'attribuzione del beneficio costituisce ipotesi del tutto eccezionale, giustificabile solo in presenza di oggettive e indilazionabili esigenze di impiego, quando l'assenza del militare comprometterebbe gravemente la continuità del servizio.
- d. Il compenso non spetta per le assenze dal servizio derivanti da motivi personali.
- e. L'indebita attribuzione del compenso comporta la diretta responsabilità amministrativa dell'Autorità che l'ha concesso.
- f. La mancata presentazione della domanda da parte degli interessati comporta la perdita del diritto a fruire delle 4 giornate di riposo o del compenso forfetario sostitutivo.

## **6. LICENZA PER PELLEGRINAGGIO A LOURDES**

Il beneficio è concesso solo ai carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria per la durata del pellegrinaggio.

---

<sup>214</sup> Allegato 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>215</sup> Lire 8.500 giornaliere lorde, secondo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

## **7. LICENZA AGONISTICA**

- a. Ai carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria, riconosciuti atleti di livello nazionale, compatibilmente con le esigenze di servizio, competono 3 giorni di licenza:
  - (1) a cavallo dell'evento agonistico per le discipline di squadra a calendario fisso;
  - (2) mensilmente per le discipline individuali, previa richiesta della federazione sportiva<sup>216</sup>.
- b. Durante il periodo di addestramento di base, i militari atleti non potranno fruire di licenze per svolgere attività sportiva. Eventuali deroghe a tale disposizione sono di competenza del Gabinetto del Ministro della Difesa, cui debbono essere richieste dal Comando Generale.

## **8. LICENZA ILLIMITATA IN ATTESA DI CONGEDO**

- a. Il beneficio può essere concesso in particolari casi dal Ministero della Difesa. La concessione è regolata da disposizioni speciali.
- b. Il militare che si trova nella posizione di licenza illimitata in attesa di congedo<sup>217</sup>:
  - (1) è soggetto alle norme del regolamento di disciplina militare, fatta salva la possibilità di:
    - (a) esercitare la propria professione, impiego, mestiere o altra attività privata;
    - (b) espatriare, attenendosi alle norme vigenti, prestare servizio su navi o aeromobili di bandiera estera, purché autorizzato dalla competente Autorità;
  - (2) qualora il Ministero della Difesa revochi la concessione, deve presentarsi al più presto al Comando di appartenenza entro e non oltre il decimo giorno dalla data di notificazione, salvo casi di forza maggiore documentati;
  - (3) ha l'obbligo di vestire l'abito civile.

---

<sup>216</sup> Articolo 7, decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 459.

<sup>217</sup> Articoli 36 e 37, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

- c. Ai carabinieri ausiliari che svolgono funzioni di sindaco, presidente di provincia, presidente delle comunità montane spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato<sup>218</sup>.
- d. I militari eletti al Parlamento Italiano, al Parlamento Europeo o ai Consigli Regionali sono posti in licenza speciale in attesa di congedo per la durata del mandato.
- e. I criteri ed i requisiti per la concessione della licenza sono regolati da disposizioni a carattere interforze<sup>219</sup>.

## **9. LICENZA DI DETERMINAZIONE MINISTERIALE**

- a. Il beneficio viene concesso per motivi stabiliti di volta in volta dal Ministero della Difesa.
- b. La licenza agricola non compete ai carabinieri ausiliari.
- c. La licenza concessa ai militari durante le vacanze di Natale e di Pasqua è considerata speciale e non deve essere pertanto conteggiata nel limite massimo della licenza breve.

---

<sup>218</sup> Articolo 79, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<sup>219</sup> Vedasi circolari n. 69/8-26-2-1987 in data 15 dicembre 1993 e n. 117/20-2-1997 in data 31 agosto 1999 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

## TITOLO VII

### PERMESSI VARI

#### CAPITOLO XXII

#### ALTRI PERMESSI, RIPOSI E BENEFICI

##### **1. PERMESSI PER ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTORALE**

- a. Per amministratore locale<sup>220</sup> si intende il militare che ricopre la carica di:
- (1) sindaco, anche metropolitano;
  - (2) presidente della provincia;
  - (3) consigliere di comune anche metropolitano e della provincia;
  - (4) componente della giunta comunale, metropolitana e provinciale;
  - (5) presidente del consiglio comunale, metropolitano e provinciale;
  - (6) presidente, consigliere ed assessore della comunità montana;
  - (7) componente di organo delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali;
  - (8) componente di organo di decentramento.
- b. I militari<sup>221</sup>:
- (1) componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di:
    - (a) assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli;
    - (b) non riprendere il servizio prima delle ore 8 del giorno successivo, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale;

---

<sup>220</sup> Articolo 77, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<sup>221</sup> Articolo 79, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- (c) assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva a quella in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte;
- (2) facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata (tale diritto comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al Reparto di appartenenza).
- c. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i militari chiedono ed ottengono permessi devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'Ente.
- d. I permessi sono concessi dal Comandante di Reparto, il quale può subordinare il rilascio dei benefici ai primari obblighi di servizio. Pertanto, eventuali dinieghi dovranno essere riferiti ad obiettivi, concrete e rilevanti esigenze di servizio, esclusa ogni indagine nel merito della richiesta dei permessi stessi.

## **2. RIPOSO PER DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI**

- a. Il personale donatore di sangue e di emocomponenti, a titolo gratuito, ha il diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui avviene la donazione, conservando la normale retribuzione per il giorno di astensione<sup>222</sup>.
- b. La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il militare si è assentato dal servizio per l'operazione di prelievo del sangue.
- c. Il numero massimo di donazioni<sup>223</sup> annue di:
- (1) sangue intero (citoferesi) o globuli rossi e plasma (eritroplasmaferesi) o globuli rossi e piastrine (eritropiastrinoferesi) è di 4 per il personale maschile e di 2 per quello femminile;

---

<sup>222</sup> Articolo 1, legge 13 luglio 1967, n. 584.

<sup>223</sup> Allegato 1, decreto ministeriale 25 gennaio 2001.

- (2) piastrine (piastrinoaferesi) è di 6;
  - (3) leucociti è di:
    - (a) 6, per il donatore non premedicato;
    - (b) 4, in caso di premedicazione con steroidi;
  - (4) plasma e piastrine (plasmapiastrinoaferesi) è di 6;
  - (5) piastrine in aferesi raccolte in due sacche è di 3.
- d. L'intervallo minimo tra:
- (1) due donazioni:
    - (a) di sangue intero è di 90 giorni;
    - (b) di plasma è di 14 giorni;
    - (c) di piastrine è di 14 giorni;
    - (d) di globuli rossi e plasma è di 90 giorni;
    - (e) di globuli rossi e piastrine è di 90 giorni;
    - (f) di plasma e piastrine è di 14 giorni;
    - (g) di piastrine in aferesi in due sacche è di 30 giorni;
    - (h) che comprendono la raccolta di globuli rossi e/o piastrine è di 30 giorni;
  - (2) una donazione:
    - (a) di plasma e una di sangue intero è di 14 giorni;
    - (b) di piastrine e una di sangue intero è di 14 giorni;
    - (c) di sangue intero e una di piastrine è di un mese;
    - (d) di sangue intero ed una di plasma è di un mese;
    - (e) che comprende la raccolta di globuli rossi ed una di plasma e piastrine è di 30 giorni.
- e. Il militare che intenda fruire del beneficio deve:
- (1) presentare apposita domanda al Comandante di Reparto, indicando il giorno della donazione;
  - (2) dimostrare successivamente di avere subito il prelievo del sangue mediante certificato rilasciato dal medico, contenente l'avvenuta donazione, il giorno e l'ora del prelievo.
- f. Il prelievo di sangue deve risultare effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile ovvero presso un centro trasfusionale oppure presso un centro di produzione di emoderivati, regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute<sup>224</sup>.

---

<sup>224</sup> Articolo 2, decreto ministeriale 8 aprile 1968.

- g. Se il militare si sottopone ad emaferesi a scopo terapeutico, l'assenza dal servizio è considerata assenza dovuta a malattia.
- h. La donazione di sangue effettuata durante la licenza ordinaria, breve, speciale o straordinaria non ne sospende la fruizione.

### **3. PARTECIPAZIONE AI RITI RELIGIOSI**

Compatibilmente con le esigenze di servizio il Comandante di Reparto rende possibile ai militari che vi abbiano interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente che collettivamente, che vengono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale delle Forze armate<sup>225</sup>.

### **4. BENEFICI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE ED ALLA RELIGIONE EBRAICA**

- a. I militari appartenenti alle chiese cristiane avventiste:
  - (1) hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio;
  - (2) qualora non esistano chiese del proprio culto nel luogo ove prestino il servizio, possono comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti<sup>226</sup>.
- b. Il personale di religione ebraica ha diritto di:
  - (1) partecipare, nei giorni e nelle ore fissati, alle attività di culto che si svolgono nelle località in cui si trovi per ragione del servizio. Qualora non esistano sinagoghe o non si svolgano attività di culto nel luogo ove presta il servizio, può comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga più vicina<sup>227</sup>;
  - (2) fruire, su richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Il riposo sabbatico è il periodo che intercorre tra la mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì e l'ora successiva al tramonto del sabato.

---

<sup>225</sup> Articolo 35, D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (Regolamento di disciplina militare).

<sup>226</sup> Articolo 7, legge 22 novembre 1988, n. 516.

<sup>227</sup> Articolo 4, legge 8 marzo 1989, n. 101.

Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze di servizio. Le disposizioni relative al riposo sabbatico si applicano alle festività religiose ebraiche, determinate annualmente con decreto del Ministero dell'Interno.